

## ANNOTAZIONI REDAZIONALI DI CASI DI RILIEVO

(le annotazioni riflettono scelte redazionali e non ambiscono a dare conto in modo esaustivo delle decisioni, alla cui **consultazione** integrale senz'altro si rimanda)

**2023/0205** Con la sent. n. 205 del 2023 è esaminata dalla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, in quanto, anche per il processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, considera ragionevole una durata del processo che non eccede la durata di tre anni in primo grado. La questione è rigettata dalla Corte, secondo cui la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata, e pur condividendosi il principio secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il relativo procedimento in termini più celeri di quelli occorrenti per le procedure ordinarie, non ritiene irragionevole la prevista durata di tre anni per il primo grado di merito (data anche l'esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della situazione individuale del richiedente).

**2023/0203** Nella sent. n. 203 del 2023, la Corte costituzionale ritiene fondate le censure statali avverso talune disposizioni regionali (legge reg. Puglia n. 2 del 2005). In particolare, secondo la Corte, le disposizioni invalidate miravano ad eludere il principio funzionale aut simul stabunt aut simul cadent, col procrastinare, mediante la surrettizia introduzione dell'incombente della presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, il termine di sei mesi, già sensibilmente lungo, entro cui, ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, della stessa, avrebbero dovuto essere indette le nuove elezioni. E ciò in violazione degli artt. 123, in relazione all'art. 22, comma 4, dello statuto reg. Puglia, e 126, terzo comma, Cost.

**2023/0202** Il diritto di agire in giudizio sancito dall'art. 24 Cost. come diritto inviolabile e quindi fondamentale è ritenuto leso dalla Corte costituzionale nella sent. n. 202 del 2023 (ed altresì il canone di ragionevolezza ex art. 3, primo comma, Cost.), derivandone l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 cod. proc. civ., nella parte in cui non consentono di utilizzare lo strumento del reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta (anche per ragioni di inammissibilità) il

ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-bis del medesimo codice.

**2023/0201**

Nella sent. n. 201 del 2023, la Corte accoglie la questione proposta sull'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, t.u. stupefacenti (per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.) La Corte ritiene infatti che la previsione ridondi in un vizio di irragionevolezza intrinseca della disciplina, che finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore mediante la previsione della circostanza attenuante, in violazione dell'art. 3, Cost.

**2023/0200**

Con la sent. n. 200 del 2023, la Corte costituzionale rigetta le questioni proposte avverso l'art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost., ritenendo che il mantenimento dell'emolumento per diritti di rogito per i soli segretari comunali e provinciali fruente di un trattamento stipendiale complessivamente meno elevato sia frutto di una scelta razionale sotto diversi profili, particolarmente sotto il profilo della comparazione rispetto ai segretari che rivestono figure apicali e sono già destinatari di un trattamento economico significativamente superiore.

**2023/0197**

Nella sent. n. 197 del 2023 le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Cagliari e dalla Corte d'assise d'appello di Torino - concernono l'art. 577, terzo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui vieta di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della provocazione di cui all'art. 62, primo comma, numero 2), cod. pen. rispetto alla circostanza aggravante dell'omicidio prevista dall'art. 577, primo comma, numero 1), cod. pen.

Premessa una sintetica ricognizione del contesto normativo in cui le due circostanze attenuanti svolgenti «un ruolo essenziale» trovano collocazione, la Corte rileva che:

- il delitto di omicidio può essere connotato, nei singoli casi concreti, da livelli di gravità notevolmente differenziati che non possono non riflettersi nella misura della pena concretamente applicabile a chi abbia ucciso volontariamente un'altra persona (p. 5.1. c.d.);

- in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena, il Codice penale italiano (come altri

dalle comuni tradizioni giuridiche) consente in via generale di adeguare la pena dell'omicidio alla gravità della singola condotta (p. 5.2. c.d.);

- tanto l'attenuante della provocazione quanto le attenuanti generiche sono strumenti essenziali a disposizione del giudice per adeguare la misura della pena alla concreta gravità del singolo fatto di omicidio (p. 5.3. c.d.);
- il divieto, stabilito dalla disposizione censurata, di applicare la diminuzione di pena prevista per le due attenuanti nei casi di omicidi commessi in contesti familiari o para-familiari, mentre determina una drastica limitazione del potere del giudice di calibrare la pena al disvalore effettivo del fatto compiuto, non si fonda su alcuna plausibile ragione giustificativa (p. 5.4. c.d.) rispetto alla generica volontà di assicurare un trattamento sanzionatorio particolarmente severo;
- tale divieto deve ritenersi in contrasto con gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., per plurime e concorrenti ragioni (p. 5.5. c.d.).

Segnatamente, esso:

- viola il principio di eguaglianza davanti alla legge (p. 5.5.1. c.d.);
- produce una irragionevole disparità di trattamento tra gli omicidi commessi all'interno di contesti familiari e affettivi e la generalità degli omicidi volontari (p. 5.5.2. c.d.);
- risulta intrinsecamente irragionevole, nella misura in cui prevede che una sola circostanza aggravante abbia l'effetto di impedire un giudizio di prevalenza di una pluralità di circostanze attenuanti (p. 5.5.3. c.d.);
- produce risultati incoerenti rispetto al proprio stesso scopo di tutela, in violazione, come per i precedenti profili, dell'art. 3 Cost. (p. 5.5.4. c.d.);
- last but not least, viola il principio di proporzionalità delle pene, desumibile dall'art. 3 in combinato disposto, qui, con l'art. 27, c.3 della Costituzione (p. 5.5.5. c.d.).

Di qui, dunque, la fondatezza della questione portata alla sua attenzione, con l'ulteriore precisazione della Corte che la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale che ne discende «non si pone in contrasto con la finalità complessiva perseguita dal legislatore del 2019 di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ma semplicemente evita che dalla legge n. 69 del 2019 discenda un effetto collaterale incongruo rispetto alla sua stessa ratio».

**2023/0195**

Nella sent. n. 195 del 2023, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo adeguata la pena fissa ivi comminata per la fuga realizzata da un conducente responsabile di gravi lesioni personali seguite a un incidente stradale. Secondo la Corte, se è sicuramente preferibile

consentire al giudice di calibrare il trattamento punitivo al caso concreto, nella specie l'indizio di illegittimità costituzionale che grava sulla norma censurata non vale a far concludere nel senso della fondatezza delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost. Rileva in particolare la Corte che il legislatore ha configurato una nuova fattispecie astratta che descrive due condotte strettamente connesse, le lesioni gravi e la fuga, la seconda delle quali, essendo dettata unicamente dall'intento del soggetto di conseguire l'impunità per il primo comportamento, è idonea a imprimere, in realtà, uno speciale disvalore all'intera vicenda.

**2023/0194** Con la sent. n. 194 del 2023, la Corte costituzionale rigetta la questione sollevata con riferimento alla sanzione accessoria della revoca della patente per la fattispecie di reato della guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravata dall'aver provocato un incidente in ragione di tale stato di alterazione psico-fisica, ritenendola misura non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito sanzionato dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nell'ambito di una previsione normativa che nel suo complesso, contemplando anche condotte meno gravi sanzionate in modo meno afflittivo, è sufficientemente graduata.

**2023/0192** Con la sent. n. 192 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse procedere anche in assenza per i delitti commessi mediante gli atti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. L'invalidità in questione è stata accertata a fronte degli art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura; dell'art. 2 Cost., poichè l'impedimento sine die del processo annulla un diritto inviolabile della persona che di tale reato è stata vittima; nonché del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. in ragione di un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziari che sono stati previsti in sede pattizia.

La Corte precisa tuttavia che resta salvo il diritto dell'imputato a un nuovo processo per il riesame del merito della causa, semplicemente comparando, anche prima della pronuncia di un'eventuale condanna, e quindi anche senza ricorrere a un'impugnazione. Con l'avvertenza che siffatta possibilità non riduce il processo stesso a un simulacro dal momento che l'accertamento dei crimini di tortura nelle forme pubbliche del dibattimento penale corrisponde a un obbligo

costituzionale e sovranazionale, e già solo per questo non è mai inutile anche quando circostanze esterne lo privino del contraddittorio dell'imputato.

**2023/0190** La sent. n. 190 del 2023 della Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni proposte dal momento che il rimedio al vulnus riscontrato dal giudice a quo richiederebbe un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. In particolare, il vulnus consisterebbe nella deteriore tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi al giudice tributario rispetto al giudice ordinario conseguita alla novella legislativa del 2021 ed alla successiva interpretazione delle SS.UU. del 2022, poiché un'intervenuta prescrizione del debito tributario non potrebbe più essere dedotta «in via immediata» dinanzi al giudice tributario tranne che nelle ipotesi previste dalla novella stessa, essendo necessario attendere la notifica di un atto successivo (magari esecutivo) per poter contestare la pretesa, con evidenti rischi di tutela meramente risarcitoria: il che si riverbererebbe nella violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte, peraltro, non si esime dal formulare il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

**2023/0189** Con la sent. n. 189 del 2023 della Corte costituzionale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che non ha previsto la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, in quanto tale esclusione non trova alcuna logica giustificazione e comporta una irragionevole disparità di trattamento con un'altra categoria di soggetti ritenuti invece meritevoli della protezione in parola.

**2023/0188** Con la sent. n. 188 del 2023, la Corte riscontra nella norma (art. 69, comma 4, c.p., nella versione vigente fino alla sua sostituzione ad opera del d.lgs 8 novembre 2021, n. 195) che irroga una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio, allorché lo stesso delitto risulti aggravato dalla recidiva reiterata, una violazione del canone della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nonché un vulnus al principio di offensività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che esige che la pena sia sempre essenzialmente concepita come risposta a un singolo “fatto” di reato, e non sia invece utilizzata come misura primariamente volta al controllo della pericolosità sociale del suo autore, rivelata dalle sue qualità personali.

**2023/0186** Nella sent. n. 186 del 2023 la Corte risponde ai dubbi di legittimità a fronte dell'art. 3 Cost. suscitati dall'obbligo vaccinale imposto anche ai dipendenti ospedalieri con funzioni amministrative la cui struttura lavorativa è collocata esternamente alla struttura sanitaria vera e propria e a prescindere dalle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Con riguardo specifico al secondo profilo, la questione è ritenuta infondata poiché, anche sulla scorta della precedente giurisprudenza, la norma impugnata non è ritenuta in sé irragionevole e non sproporzionata quanto alle conseguenze previste in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale.

**2023/0185** Con la sent. n. 185 del 2023 la Corte ha risposto al giudice a quo che reputava irragionevole la generale imposizione dell'obbligo vaccinale agli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, e in particolare agli iscritti nell'albo dei chimici e dei fisici, in quanto disposta in maniera indistinta senza attribuire alcuna rilevanza alle concrete tipologie di svolgimento della professione. Rilevando che l'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate con riguardo all'andamento della pandemia, crescente sia in termini di gravità che di diffusione, non può ritenersi irragionevole e lesiva dei parametri costituzionali evocati (artt. 3 e 32 Cost.) la Corte ha dichiarato infondata la questione, anche in considerazione che l'imposizione dell'obbligo vaccinale in questione non risulta sproporzionata.

**2023/0184** Nella sent. n. 184 del 2023, la Corte, dichiarata l'inammissibilità di talune delle questioni di costituzionalità proposte e valutato l'assorbimento di talaltre, accoglie nel merito quella formulata, a fronte degli artt. 2, 3 e 18 Cost., con riguardo alla disposizione (art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999) nella parte in cui preclude radicalmente agli associati della Federazione Italiana Tennis la possibilità di candidarsi nell'ambito degli organi direttivi qualora abbiano già svolto tre mandati elettivi.

Considerato preliminarmente lo statuto costituzionale della libertà di associazione, particolarmente nella sua attitudine ad un più generale bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango sempre che sussista la «necessaria connessione strumentale [del vincolo] con il fine» e che il bilanciamento non risulti irragionevole o sproporzionato, la Corte, mentre, sotto il primo profilo, non rileva motivi di invalidità della normativa scrutinata, sotto il secondo, invece, perviene ad un esito negativo, ritenendo il divieto precitato nella sua assolutezza eccessivo rispetto alla finalità pur legittimamente perseguita.

**2023/0183** Le questioni affrontate nella sent. n. 183 del 2023 hanno per oggetto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della

legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24 CDFUE. Tali questioni sono state dichiarate in parte inammissibili (non riscontrandosi le ragioni per l'invocazione del diritto dell'Unione europea) ed in parte infondate (sia sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento con la disciplina dell'adozione in casi particolari, sia perché in realtà la formulazione della disposizione censurata induce ad escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore (anzi il relativo interesse troverebbe tutela proprio in un'interpretazione conforme a Costituzione, oltre nel complessivo tessuto della legge). Sicché, mentre la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali, quanto all'interruzione dei rapporti di natura socioaffettiva, vige invece una presunzione solo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore.

**2023/0182** La sentenza n. 182 del 2023 della Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate a causa dell'inadeguata ricostruzione della cornice normativa di riferimento che finisce per compromettere le valutazioni del rimettente, sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza. Il dubbio di costituzionalità verteva sull'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La Corte non manca, peraltro, di invitare il legislatore a ridisciplinare la materia.

**2023/0181** Nella sent. n. 181 del 2023, la Corte, rifacendosi alla propria giurisprudenza pregressa, si è pronunciata per l'illegittimità costituzionale, in riferimento a tutti i parametri evocati, dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede(va) il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque avesse riportato lesioni o infermità da cui fosse derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione (contro il contagio da papillomavirus umano).

Chiarito che la ratio della disciplina legislativa è rinvenibile nella reciprocità dei vincoli che scaturiscono dal principio di solidarietà – la collettività è tenuta a essere “solidale” e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, “solidale” con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti – il giudice costituzionale ha stabilito che chiunque riporti per effetto del vaccino una patologia con effetti menomativi permanenti della propria integrità psico-fisica ha diritto a un indennizzo, indipendentemente dal fatto che la vaccinazione sia stata obbligatoria o raccomandata, trattandosi di tecniche diverse di cui l’ autorità pubblica può ritenere di avvalersi ma di cui non è dato apprezzarsi una diversità qualitativa.

Nello specifico, il disposto è stato dichiarato illegittimo in quanto lesivo: dell’art. 2 Cost., poiché viola il principio di solidarietà che impone alla collettività di essere, per l’appunto, “solidale” con chi ha subito un danno in seguito all’osservanza di condotte raccomandate dalle autorità pubbliche – anche a livello regionale - a tutela dell’interesse collettivo; dell’art. 3 Cost., in quanto irragionevolmente pregiudizievole nei confronti di chi si attiene in modo spontaneo alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie per proteggere la salute della collettività, rispetto a coloro che, invece, vi aderiscono in forza di obblighi giuridici presidiati da rimedi deterrenti; ed infine

dell’art. 32 Cost., non offrendo alcuna tutela al diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività.

**2023/0178**

Nella sentenza n. 178 del 2023, la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’ autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno», con riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP), nonché con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost. La Corte, rilevato che anche i chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia in seguito al rinvio pregiudiziale operato con l’ordinanza n. 217 del 2021 confermano i dubbi di incompatibilità con lo stesso diritto dell’Unione – oltre che con la Costituzione italiana – della disciplina censurata, ne dichiara, a sua volta, la contrarietà agli artt. 11 e 117, primo comma,



Cost., in relazione all'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché 27, terzo comma, Cost.

**2023/0177** Nella sent. n. 177 del 2023, la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell'ambito delle procedure di mandato d'arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta». Ritiene tuttavia la Corte che alla questione possa darsi risposta in via interpretativa, senza che sia necessaria la dichiarazione di illegittimità costituzionale sollecitata dal giudice rimettente. Se, infatti, l'autorità giudiziaria italiana non potrebbe rifiutare la consegna delle persone richieste sulla base di «standard puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali [...] laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione, occorre altresì evitare che l'esecuzione dei mandati di arresto conduca a risultati contrari ai diritti fondamentali nell'estensione loro attribuita dal diritto dell'Unione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. In definitiva, precisa la Corte, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 32 e 111 Cost. non sono fondate, essendo possibile ovviare alla mancata previsione, nelle disposizioni censurate, di un motivo di rifiuto fondato sul grave rischio per la salute dell'interessato attraverso un'interpretazione sistematica della legge n. 69 del 2005, che ne assicura la conformità ai parametri costituzionali evocati.

**2023/0176** Nella sent. n. 176 del 2023 viene, tra l'altro, in rilievo l'attribuzione da parte della legge regionale (Abruzzo) di un contributo “una tantum” non inferiore a 1.000,00 euro a ciascun lavoratore e lavoratrice impiegato nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) abruzzesi nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la Corte, la corrispondente previsione, non coinvolgendo in alcun modo la contrattazione collettiva, al contrario di quanto richiedono i principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizioni interposte dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva nella materia dell'«ordinamento civile», risulta costituzionalmente illegittima.

**2023/0170** La sent. n. 170 del 2023 dichiara, in primo luogo, che non spettava alla Procura della Repubblica di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745 del registro generale delle notizie di reato del 2019, sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, la corrispondenza riguardante il senatore Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l'applicazione WhatsApp tra il senatore Renzi medesimo e V. U. M. nei giorni 3 e 4

giugno 2018, e tra il senatore Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest'ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018.

A tale esito, la Corte perviene, dopo avere escluso innanzi tutto il ricorrere nella fattispecie dell'ipotesi dell'intercettazione, ed appurato trattarsi invece di corrispondenza idonea a ricadere sotto le garanzie dell'art. 68, terzo comma, Cost.: infatti anche la posta elettronica ed i messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp rientrano, secondo la Corte, a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. D'altro canto, la nozione di «corrispondenza» utilizzata anche nell'art. 68, terzo comma, Cost. pur senza ulteriore specificazione appare comunque sufficientemente ampia da ricomprendere le forme di scambio di pensiero a distanza costituenti altrettante «versioni contemporanee» della corrispondenza epistolare e telegrafica. Talchè sostenere il contrario, in un momento storico nel quale la corrispondenza cartacea, trasmessa tramite il servizio postale e telegrafico, è ormai relegata, nel complesso, a un ruolo di secondo piano, significherebbe deprimere radicalmente la valenza della prerogativa parlamentare.

In seconda battuta, la Corte accerta il permanere della natura di corrispondenza dei messaggi di posta elettronica e WhatsApp conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente anche dopo la loro ricezione e lettura da parte del destinatario. Del resto, se, in base alla stessa giurisprudenza costituzionale, l'acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute (quali quelli memorizzati in un tabulato) gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., sarebbe impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, possedendo, dunque, una attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore.

Circa invece l'acquisizione dell'estratto di conto corrente bancario, la Corte esclude che possa configurare un sequestro di corrispondenza, considerato che nella specie l'estratto del conto corrente bancario del senatore Renzi è entrato negli atti di indagine tramite un decreto, emesso l'11 gennaio 2021, di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette effettuate in base alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007: segnalazioni tra i cui allegati figurava l'estratto conto in questione ricavato dalla segnalante Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia tramite interrogazione delle banche dati in suo possesso. Con riferimento all'atto investigativo in questione, il

ricorso viene quindi ritenuto non fondato, poiché esso resta al di fuori del perimetro applicativo della prerogativa parlamentare invocata.

La Corte non si esime, peraltro, dal precisare in quale modo, nella fattispecie considerata, il regime dell'autorizzazione al sequestro di corrispondenza, previsto dall'art. 68, terzo comma, Cost. e dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003, sia destinato ad operare. Nella specie si tratta di "contenitori" di dati informatici appartenenti a terzi – telefoni cellulari, ma potrebbe trattarsi, allo stesso modo, di computer o di altri dispositivi – nella cui memoria sono conservati, tra l'altro, messaggi inviati in via telematica a un parlamentare, o da lui provenienti: in una simile evenienza, gli organi inquirenti debbono ritenersi abilitati a disporre – in confronto al terzo non parlamentare – il sequestro del "contenitore" (nella specie, del dispositivo di telefonia mobile). Nel momento, però, in cui riscontrano la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, debbono sospendere l'estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro. E ciò a prescindere da ogni valutazione circa la natura "mirata" o "occasionale" dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l'apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi.

**2023/0169** Nella sent. n. 169 del 2023, considerato come la revoca delle prestazioni sociali (prevista dal comma 61 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012) costituisca un effetto extrapenale della condanna penale e, in ogni caso, una misura sanzionatoria amministrativa non afflittiva, priva di natura sostanzialmente penale, la Corte esclude che possa operare il principio dell'art. 25, secondo comma, Cost., ossia il divieto di applicazione retroattiva di una legge penale, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale del precitato art. 2, comma 61, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui prevede la revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni previdenziali o assistenziali, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58 del medesimo art. 2.

**2023/0168** Nella sent. n. 168 del 2023, la Corte, considerata la gamma di tutele sostanziali e processuali che l'ordinamento appronta a tutela dell'incapace, ritiene non fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., in relazione sia

all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, sia agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'interruzione del processo in attesa che si definisca l'eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte.

**2023/0167** Nella sent. n. 167 del 2023, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero, le spettanze – e quindi l'onorario, le spese e le indennità indicati nell'art. 49 t.u. spese di giustizia – dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario. Tale omissione, infatti, determina, una differenziazione con analoghi procedimenti del regime del carico delle spese non supportata da una ragionevole giustificazione, valendo anche qui la medesima ratio ossia l'esigenza di correggere l'irrazionalità delle conseguenze derivanti dalla impossibilità di imputare le spese processuali all'organo propulsore dell'attività giurisdizionale, in quanto titolare di una legittimazione ex lege svincolata dal rapporto sostanziale dedotto in giudizio e strumentale alla tutela di un interesse pubblico (in via consequenziale è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno; e dell'art. 145, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferisce ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno).

**2023/0166** Con la sent. n. 166 del 2023, è dichiarato incostituzionale l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nella parte in cui prevede che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi», poiché risulta dal raffronto con la disposizione delegante come l'infermità quale causa di impedimento venga ignorata nella previsione delegata, che convoglia nell'unica indistinta categoria dell'impedimento ultrasemestrale ogni regolamentazione della dispensa dal servizio del magistrato onorario, in violazione dell'art. 76 Cost.

**2023/0165** Nella sent. n. 165 del 2023, la legge regionale (Sicilia) impugnata viene invalidata dalla Corte in quanto ha previsto una pluralità di interventi e misure senza una adeguata programmazione e una idonea copertura

finanziaria, con ciò disattendendo, nell'esercizio di riferimento, con particolare gravità, il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, "onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività"

**2023/0164** Nella sent. n. 164 del 2023, sgombrato il campo da diverse eccezioni, la Corte riconosce la fondatezza delle questioni proposte in riferimento agli artt. 117, terzo comma (per contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio» contenuto nell'art. 89 t.u. edilizia), 3 e 97 Cost. avverso una disposizione legislativa della regione Umbria, sia perché essa individua la competenza in capo al comune a rendere il giudizio di compatibilità sismica sull'atto pianificatorio comunale (laddove la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell'incolumità pubblica, non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali), sia perché consente il parere di compatibilità sismica dell'ufficio tecnico dopo l'avvenuta approvazione con valore di conferma retroattiva del PRG, senza margini di modifica delle previsioni urbanistiche già vigenti.

**2023/0163** Nella sent. n. 163 del 2023, oltre a questioni sollevate nei confronti di una legge regionale del Molise dichiarate inammissibili o infondate, sono dichiarate invece fondate, in primo luogo, le questioni sollevate nei confronti della norma che prolunga il termine entro cui sono transitoriamente ammessi gli interventi modificativi dell'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica, in attesa che sopraggiunga un accordo tra Regione e competente Ministero, per contrasto con il principio di leale collaborazione, essendo il legislatore regionale venuto meno ad un impegno già assunto dalla Regione Molise con il Governo, nonché «con i principi di copianificazione obbligatoria (in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.)».

Del pari fondate solo dichiarate le questioni concernenti la modifica, estendendone la portata, della disciplina degli interventi edilizi straordinari di cui alla legge reg. Molise n. 30 del 2009 (cosiddetta "legge sul piano casa") poiché tale ampliamento oggettivo degli interventi edilizi in deroga, assentibili secondo la legge sul "Piano casa" (a notevole distanza di tempo dall'approvazione di quest'ultima), non risulta assistito da adeguate clausole di salvaguardia paesaggistica, in un contesto che tuttora vede inattuate le norme del cod. beni culturali sulla pianificazione paesaggistica condivisa (viene in rilievo violazione della competenza esclusiva del legislatore statale – che, nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ha codificato il principio della

pianificazione paesaggistica congiunta agli artt. 135 e 145 cod. beni culturali – ed il conseguente abbassamento del livello di tutela ambientale (art. 9 Cost.).

Ulteriormente fondate in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., sono le questioni riguardanti le previsioni che riconoscono all'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio (ARPS) la facoltà di assumere personale «al ricorrere delle condizioni previste dalla vigente normativa, previa predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei vincoli assunzionali». Anche la stabilizzazione del personale “precario” della Regione, degli enti strumentali e dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), secondo le modalità, i tempi e i requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 è dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. poiché nel consentire la trasformazione del rapporto di lavoro precario del personale dell'ASREM, si muove al di fuori dei limiti individuati dalle fonti statali, con conseguente invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia ordinamento civile.

Infine, sono dichiarate infondate le questioni attinenti alla previsione per cui le funzioni inerenti all'accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei centri di formazione professionale e delle sedi di svolgimento dei corsi, nonché quelle di vigilanza e di controllo tecnico, didattico, amministrativo e contabile sullo svolgimento delle attività corsuali «possono essere espletate anche mediante ricorso a figure esterne all'Amministrazione regionale, ove il dirigente del settore istruzione e formazione professionale ne ravvisi l'opportunità» a patto che il ricorso a siffatte figure avvenga nel rispetto dei rispettati requisiti e delle modalità che le norme statali di settore impongono per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni.

**2023/0161**

Nella sent. n. 161 del 2023, la Corte è chiamata a decidere circa la costituzionalità dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, «quanto meno nella parte in cui non prevede, successivamente alla fecondazione dell'ovulo, un termine per la revoca del consenso»: questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte, dopo aver articolatamente rilevato come, a seguito dei suoi stessi interventi rivolti a dare corretto rilievo al diritto alla salute psicofisica della donna, il rapporto regola-eccezione relativo al divieto di crioconservazione originariamente impostato dalla legge n. 40 del 2004 si sia nei fatti, rovesciato (con espansione della tecnica della crioconservazione con la conseguente possibilità di una scissione

temporale tra la fecondazione e l'impianto), dichiara non fondata tale questione.

In estrema sintesi, dunque, escluso, a motivo dell'eterogeneità di situazioni, che la norma impugnata produca la denunciata disparità di trattamento perché l'irrevocabilità del consenso sacrificerebbe, in realtà, soltanto la libertà individuale dell'uomo, potendo invece la donna sempre rifiutare il trasferimento in utero dell'embrione, l'infondatezza dell'ulteriore profilo, attinente alla presunta violazione della libertà di autodeterminazione dell'uomo (a fronte degli artt. 2 e 3 Cost.), è fatta derivare dalla centralità che il consenso assume nella PMA, che fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre, rendendo difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità. D'altro canto, soggiunge la Corte, l'investimento, fisico ed emotivo della donna, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, è decisamente sostenuto dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale, la cui irrevocabilità appare quindi funzionale a salvaguardare l'integrità psicofisica della donna – coinvolta in misura ben maggiore rispetto all'uomo.

Assume anche rilievo la dignità dell'embrione crioconservato, che potrebbe attecchire nell'utero materno, sì da giustificare in ordine alla prospettiva di una paternità, una compressione della libertà di autodeterminazione dell'uomo.

Infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, quanto al diritto al rispetto della propria vita privata, viene escluso tenendo conto dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nel fornire soluzioni alla complessa problematica, come dimostrato anche dall'esperienza comparatistica alla quale, sempre secondo la Corte, il legislatore potrebbe utilmente attingere per fornire maggiore equilibrio alla materia.

### 2023/0160

Nella sent. n. 160 del 2023, la Corte dichiara l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, nella parte in cui ha trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l'art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, che le esercitano attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando solo un parere in ordine all'approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati. La previsione regionale, secondo la Corte, lede la potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l'ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla

valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale

**2023/0159**

La questione affrontata dalla Corte nella complessa sent. n. 159 del 2023 s'inquadra nella tematica della riparazione dei danni di guerra. In tal senso, assume rilievo ai fini del decidere, particolarmente, la sent. n. 238 del 2014 della Corte stessa, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi o iniziati sul territorio italiano.

Si è posto, dunque, il problema dell'efficacia dell'Accordo ratificato con legge n. 406 del 1963 recante una clausola liberatoria, per cui, con il pagamento ivi stabilito, sono state regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania formanti oggetto dell'accordo stesso; e ciò anche in conseguenza di varie iniziative giudiziarie avverso le quali la Germania ha lamentato, anche in sede giudiziaria internazionale, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento) dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo. La Corte ricorda quindi, da un lato, che, anche in vista del mantenimento dei buoni rapporti con la Germania, l'Italia, proprio in continuità con il predetto Accordo, si è fatta carico del «ristoro» dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani e, dall'altro, di avere già escluso la illegittimità costituzionale di disposizioni di carattere processuale che incidevano sui giudizi pendenti, determinandone l'estinzione, in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantivano, anche per altra via che non fosse quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte: come sarebbe, infatti, nella fattispecie in esame, in cui a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia.

Di qui, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un diritto soggettivo di accesso al Fondo "ristori" avente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che, peraltro, vengano in rilievo i limiti dell'immunità



ristretta. Di qui, finalmente, l'infondatezza della questione di legittimità proposta avverso la disposizione censurata (art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come convertito) ritenuta dal giudice a quo incompatibile con gli artt. 2 e 24 Cost. in quanto la stessa avrebbe compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto nel quale sarebbe ricompresa quella esecutiva, non solo negando sine die la possibilità di promuovere procedure di esecuzione forzata, ma estinguendo anche quelle già in corso.

**2023/0157**

Con la sent. n. 157 del 2023, la Corte risolve il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato proposto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022 con cui la Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche di conversazioni del deputato Cosimo Maria Ferri, nel procedimento disciplinare a suo carico, nella sua qualità di magistrato fuori ruolo, effettuate nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di altri diversi soggetti, ritenendo tali captazioni sin dall'inizio preordinate a captare anche conversazioni cui ha preso parte l'on. Ferri e per le quali non era stata acquisita l'autorizzazione preventiva richiesta dall'art. 4 della legge n. 140 del 2003. La Corte, ritenuto che le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione non siano tali da evidenziare che l'attività di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell'on. Ferri, accoglie il ricorso della Sezione disciplinare del CSM, rilevando, tuttavia, che la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Sezione disciplinare richiede una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l'utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della medesima legge.

**2023/0156**

La questione affrontata dalla Corte nella complessa sent. n. 159 del 2023 s'inquadra nella tematica della riparazione dei danni di guerra. In tal senso, assume rilievo ai fini del decidere, particolarmente, la sent. n. 238 del 2014 della Corte stessa, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione dello Stato per le azioni di accertamento e condanna promosse in sede cognitiva nei confronti di Stati esteri, e nello specifico della Repubblica federale tedesca, rispetto ad atti annoverabili nell'ambito dei crimini internazionali e, dunque, costituenti delicta iure imperii piuttosto che acta iure imperii, commessi o iniziati sul territorio italiano.

Si è posto, dunque, il problema dell'efficacia dell'Accordo ratificato con legge n. 406 del 1963 recante una clausola liberatoria, per cui, con il pagamento ivi stabilito, sono state regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania

formanti oggetto dell'accordo stesso; e ciò anche in conseguenza di varie iniziative giudiziarie avverso le quali la Germania ha lamentato, anche in sede giudiziaria internazionale, il disconoscimento (o meglio, il rischio di disconoscimento) dell'immunità ristretta degli Stati quanto meno nella fase del processo esecutivo. La Corte ricorda quindi, da un lato, che, anche in vista del mantenimento dei buoni rapporti con la Germania, l'Italia, proprio in continuità con il predetto Accordo, si è fatta carico del «ristoro» dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani e, dall'altro, di avere già escluso la illegittimità costituzionale di disposizioni di carattere processuale che incidevano sui giudizi pendenti, determinandone l'estinzione, in presenza di disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantivano, anche per altra via che non fosse quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte: come sarebbe, infatti, nella fattispecie in esame, in cui a fronte dell'arresto della procedura esecutiva in corso vi è la tutela approntata dal Fondo "ristori" con un meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria accertata con sentenza passata in giudicato, sì da conciliare, nel bilanciamento complessivo dei principi costituzionali in gioco, la tutela giurisdizionale delle vittime dei suddetti crimini di guerra e il rispetto degli specifici accordi internazionali in materia.

Di qui, pertanto, il riconoscimento della sussistenza di un diritto soggettivo di accesso al Fondo "ristori" avente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che, peraltro, vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. Di qui, finalmente, l'infondatezza della questione di legittimità proposta avverso la disposizione censurata (art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, come convertito) ritenuta dal giudice a quo incompatibile con gli artt. 2 e 24 Cost. in quanto la stessa avrebbe compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale, diritto nel quale sarebbe ricompresa quella esecutiva, non solo negando sine die la possibilità di promuovere procedure di esecuzione forzata, ma estinguendo anche quelle già in corso.

**2023/0155**

La sentenza n. 155 del 2023 è adottata in esito all'impugnazione di varie disposizioni della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022: le questioni sono decise tutte nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza, salvo quella proposta nei confronti dell'art. 13, comma 92, che aveva previsto forme di ristoro per determinati centri di riabilitazione e centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, destinatari di apposito budget per l'anno 2020, che avevano temporaneamente sospeso l'attività a causa dell'emergenza da Covid-19 e che non avevano attivato

le procedure di cassa integrazione per i propri dipendenti. La previsione è ritenuta dalla Corte in contrasto con gli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in quanto le vigenti disposizioni in materia di Piano di rientro dal disavanzo sanitario per cui la Regione è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne altri che siano di ostacolo alla piena attuazione del suddetto piano, si configurano quali principi di coordinamento della finanza pubblica.

**2023/0149**

Nella sent. n. 149 del 2023, la Corte dichiara fondata la questione proposta avverso la legge regionale (Liguria) che ha previsto che la domanda per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri possa essere presentata solo da datori di lavoro stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, invece che da datori di lavoro stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. L'invalidità si basa sulla circostanza per cui la norma risulta manifestamente irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di accesso alla procedura di emersione degli stranieri dal lavoro irregolare eccessivamente restrittivo anche in considerazione delle specifiche finalità che la procedura di emersione di cui al d.l n. 34 del 2020 era destinata a soddisfare.

**2023/0148**

Nella sent. n. 148 del 2023, secondo il giudice remittente talune norme di legge regionale (Veneto) sono assunte come illegittime in quanto, da un lato, la scelta della Regione Veneto di approvare il piano faunistico-venatorio con legge, anziché con un atto amministrativo, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla riserva di amministrazione imposta dal legislatore statale in una materia di competenza esclusiva, concernente la fissazione dei livelli minimi di tutela ambientale; e dall'altro, l'esclusione del territorio del Comune di Rivoli Veronese dalla zona faunistica delle Alpi contrasterebbe con gli artt. 3 e 117 Cost., in quanto manifestamente irragionevole e contraddittoria rispetto agli atti endoprocedimentali di formazione del piano e carente dei presupposti di fatto legittimanti il potere esercitato. La Corte accoglie entrambe le questioni in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

**2023/0147**

Nella sent. n. 147 del 2023, la Corte esamina l'impugnativa degli artt. 12, comma 11, e 13, commi 15, 32, 90 e 93 della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e interposti. Non tutte le questioni sono accolte dal momento che quella vertente sul comma 13 è dichiarata infondata (ma in via consequenziale è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera d), numero 1), della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), come modificato dall'art. 13, comma 58, della legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), limitatamente alle parole «alla data del 30 giugno 2023» e «alla medesima data»).

Sostanzialmente ed in estrema sintesi le violazioni accertate da parte della legge intervenuta in materia edilizia riguardano la concessione di una sanatoria paesaggistica ex post, pur se non in aree con vincolo paesaggistico ope legis, in violazione mediata ed immediata dell'art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., oltre che dell'art. 14 dello statuto speciale; la possibilità d'interventi edilizi e di recupero volumetrico in deroga in violazione degli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lettera s), e terzo, Cost., oltre che dell'art. 14 dello statuto speciale; il permesso di costruire, entro i 150 metri dalla battigia, opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare in violazione dell'art. 14 dello statuto speciale; la possibilità di consumo delle fasce costiere, paesaggisticamente vincolate, con interventi parcellizzati, senza quella «visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite» in violazione dell'art. 9 Cost.; la proroga del termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi a costruire siano stati rilasciati prima della pubblicazione della legge regionale n. 16 del 2016, e per i quali sia stato già comunicato l'inizio dei lavori» in violazione dell'art. 14 dello statuto speciale.

#### **2023/0146**

Nella sent. n. 146 del 2023, la Corte ritiene infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente l'astratta ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell'attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale, specificando che l'attenuante è prevista dall'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. Le questioni sono infatti rigettate innanzi tutto in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, coniugata alla censura di irragionevolezza intrinseca per la mancata rilevanza delle attenuanti ad effetto speciale e segnatamente di quella prevista per il reato di omicidio stradale dal settimo comma dell'art. 589-bis cod. pen. («qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole»). Del pari sono rigettate in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La Corte peraltro

non si esime dall'evidenziare la criticità segnalata dal giudice rimettente data dal fatto che l'allargamento dell'area di applicazione della messa alla prova con sospensione del procedimento penale anche a reati molto gravi, in ragione delle aggravanti ad effetto speciale, non preclusive dell'accesso al beneficio, ha lasciato immutata la perdurante mancanza di rilevanza, a tal fine, delle attenuanti parimenti ad effetto speciale, che, all'opposto, possono ridurre notevolmente la pena, talora finanche in misura inferiore a quella prevista per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Di qui l'invito al legislatore di farsi carico della questione.

**2023/0145** Nella sent. n. 145 del 2023, la Corte ritiene fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost. Viene dunque invalidata la normativa regionale (Marche) che elencava una serie di requisiti per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata non ritenuti costituzionalmente legittimi anche sulla scia di una copiosa giurisprudenza della stessa Corte.

**2023/0143** Nella sent. n. 143 del 2023, la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 937, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), che stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto, ritenendo la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione. La Corte conclude per l'infondatezza basandosi principalmente sulla specialità variamente argomentata, del lavoro nautico, sia marittimo, sia aereo.

**2023/0142** Le questioni di legittimità costituzionale affrontate nella sent. n. 142 del 2023 riguardano l'art. 1-ter, comma 6, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad una equa riparazione, in favore di chi abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata di un processo, all'esperimento del rimedio preventivo del deposito, nei giudizi davanti alla Corte di cassazione, di un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che sia trascorso il termine di cui all'art. 2, comma 2-bis, della medesima legge. Le questioni sono ritenute infondate dal momento che tale disciplina processuale non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione alcun effetto significativo sui tempi del procedimento. Sicché la mancata presentazione di tale istanza «può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà

dell'interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001», risulta invece incompatibile parametri costituzionali evocati (artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU) che l'omesso deposito dell'istanza possa condizionare la stessa ammissibilità della domanda di equa riparazione.

**2023/0141**

Nella sent. n. 141 del 2023, è all'attenzione della Corte la legittimità costituzionale o meno dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Ricordando di aver già invalidato per violazione segnatamente del principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, riconducibile alla regola generale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., la Corte ritiene fondata anche la questione al suo esame così da porre in condizioni il giudice di non dover necessariamente irrogare una pena manifestamente sproporzionata al disvalore del singolo fatto di reato, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

**2023/0139**

Nella sent. n. 139 del 2023, la Corte, non ravvisando i vizi dedotti dal giudice a quo, dichiara non fondate le questioni proposte nei confronti dell'art. 4, secondo comma, prima parte, della legge n. 110 del 1975, che vieta, sotto comminatoria di sanzione penale, di portare, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche, nella parte in cui non richiede, ai fini della punibilità del fatto, «la sussistenza di circostanze di tempo e luogo dimostrative del pericolo di offesa alla persona». Secondo il rimettente, la disposizione è censurata avrebbe violato l'art. 3 Cost., in quanto generatrice di una irragionevole disparità di trattamento rispetto al porto degli strumenti "innominati", l'art. 25, secondo comma, Cost., per contrasto con il principio di necessaria offensività del reato, sia nella sua declinazione astratta (con riguardo, cioè, al momento di redazione della norma), sia nella sua declinazione concreta (con riferimento, cioè, alla fase di applicazione giudiziale) e l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto l'irrogazione di una sanzione penale in difetto di una reale aggressione ai beni protetti genererebbe in chi ne è colpito un senso di sfiducia nell'ordinamento, atto a compromettere la funzione rieducativa della pena.

**2023/0138** Nella sent. n. 138 del 2023, dopo avere, tra l'altro, premesso che, in tema di delegificazione sul modello tracciato dalla legge n. 400 del 1988, «le norme generali regolatrici della materia hanno, tendenzialmente, una funzione delimitativa più stringente rispetto ai principi e criteri direttivi» di cui all'art. 76 Cost., rileva trattarsi comunque di un requisito da assumere con un certo grado di flessibilità, non potendo pertanto escludersi che anche norme di scopo, con le quali la legge di autorizzazione alla delegificazione aspira ad indirizzare il regolamento verso un obiettivo specifico, possano integrare le norme generali regolatrici. In quest'ottica, la Corte, nello scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 8 del 2010 (in riferimento agli artt. 97, 121 e 123 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 56, comma 4, dello statuto reg. Campania), che autorizza la delegificazione dell'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, censura l'insufficienza quanto alla predeterminazione del contenuto del regolamento, nonché la frammentarietà di talune previsioni e la presenza di norme generali regolatrici della materia solo per profili parziali e dunque privi di organicità.

La Corte dichiara, pertanto, invalida la normativa scrutinata per violazione dell'art. 123 Cost.; del pari illegittima in via consequenziale risulta il comma 2 dell'articolo censurato, che prevede che la legge reg. Campania n. 11 del 1991 sia abrogata dalla data di entrata in vigore del regolamento, poi sopraggiunto, poiché ove la legge di autorizzazione alla delegificazione, come nella specie, sia costituzionalmente illegittima, l'effetto abrogativo ad essa imputabile non può prodursi in ragione dell'adozione del regolamento stesso.

**2023/0137** Nella sent. n. 137 del 2023 si verte in un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad (una parte di) un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto. La Corte si pronuncia per l'infondatezza del ricorso, ritenendo che il giudice amministrativo, nell'adottare una misura cautelare di natura sospensiva (dunque, "tipica"), si fosse limitato a chiarire quali fossero gli effetti necessariamente conseguenti all'esercizio del potere cautelare di sospensione degli atti applicativi della legge (segnatamente, specificando quale fosse la disciplina del prelievo venatorio nei territori interessati, come conseguenza diretta e automatica della disposta sospensione), al fine di garantire l'effettività della tutela cautelare e di evitare possibili pregiudizi irreparabili (nelle more della definizione di una questione pregiudiziale di legittimità costituzionale).

La pronuncia del giudice amministrativo si è, dunque, mantenuta, secondo la Corte, nei limiti del potere giurisdizionale, senza invadere la

competenza legislativa (nel caso di specie, residuale) regionale né interferire con le attribuzioni del Consiglio regionale veneto.

**2023/0136**

Nella sent. n. 136 del 2023 vengono affrontate talune questioni di legittimità costituzionale concernenti la legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (di variazione al bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024).

Nella prima, viene dichiarato costituzionalmente illegittima (per contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost.) la norma che aveva prolungato ingiustificatamente di un (ulteriore) anno le mai celebrate elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani siciliani; sollecitando, la Corte un tempestivo svolgimento delle elezioni, affinché (anche) in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell'autonomia loro costituzionalmente garantita, ponendosi fine alla più volte prorogata gestione commissariale.

Nella seconda, per la Corte l'illegittimità costituzionale derivata dal fatto che, con la disposizione scrutinata, il legislatore siciliano aveva inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto del territorio nazionale, con riferimento però a funzioni (di polizia amministrativa) rimaste nella competenza dell'autorità di pubblica sicurezza statale, finendo così per interferire con la disciplina dettata dal TULPS (che è espressione della competenza esclusiva statale nella materia «ordine pubblico e sicurezza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.): del resto, dette funzioni non erano state trasferite ai comuni, né sarebbero potute esserlo in quanto la Regione non si è ancora dotata di apposite norme di attuazione statutaria ai sensi dello statuto speciale.

La terza censura riguarda una disposizione che consentiva l'effetto di variante del piano urbanistico previsto eccezionalmente dalla legge statale a determinate condizioni. Nello specifico, la variazione del piano urbanistico sarebbe stata effettuabile solo se l'immobile fosse effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili da almeno vent'anni. Per contro, secondo la Regione, l'immobile sarebbe potuto essere utilizzato per un periodo di tempo inferiore al richiesto ed a fini diversi, usufruendo ugualmente dei benefici previsti dalla legge regionale.

**2023/0135**

Nella sent. n. 135 del 2023, dopo aver ricordato la sua giurisprudenza, secondo cui va ritenuta «inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un'adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato», la Corte si concentra sulla questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 2 Cost. per violazione del diritto all'identità personale, e all'art. 3 Cost. per intrinseca irragionevolezza, dell'art. 299, primo comma, del codice



civile, nella parte in cui preclude all'adottando maggiore d'età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell'adottante. La soluzione fornita è nel senso dell'accoglimento, anche perché la questione risulta proposta in una prospettazione diversa da quella analoga affrontata nella precedente sent. n. 120 del 2002 conclusasi nel senso dell'infondatezza.

L'argomentazione della Consulta poggia su una serie di passaggi tesi a rilevare come ormai la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischi di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto dell'adozione svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. Nel dispositivo (che reca un profilo di additività) si conclude, pertanto, per l'irragionevolezza e la lesività del disposto impugnato nei confronti dell'identità personale, poiché non consente al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

**2023/0134** Tra le diverse questioni affrontate nella sent. n. 134 del 2023, si segnala, oltre a quelle dichiarate inammissibili o infondate, quella concernente l'art. 16 della legge reg. Puglia n. 14 del 2022 teso a consentire lo screening per la diagnosi precoce del tumore al colon-retto in regime di gratuità (attraverso uno specifico codice di esenzione) per la consulenza oncogenetica, i test molecolari e i programmi di sorveglianza clinico strumentale di cui all'art. 13 della medesima legge regionale: l'impugnativa censura l'introduzione da parte regionale di un livello ulteriore di assistenza sanitaria non ricompreso tra quelli individuati dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica contenuto nell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che, per le regioni impegnate in piani di rientro dal disavanzo sanitario, pone il divieto di effettuare spese non obbligatorie. La Corte, appurata la non inclusione delle prestazioni in parola nei LEA, dichiara la disposizione censurata illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica recato dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

**2023/0133** Chiamata a valutare la legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 6 – nel testo, applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2016 – là dove concorrono ad escludere l'applicabilità alle Autorità portuali dello statuto del pubblico impiego e a disciplinare i relativi rapporti di lavoro secondo le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro la Corte, nella sent. n. 133 del 2023, dichiara infondata la questione, sottolineando che la regola del concorso pubblico non è assoluta, essendo consentite deroghe legislativamente disposte per singoli casi, purché siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione, rispondano a criteri di ragionevolezza e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali. Appare pertanto nella specie non irragionevole l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. – consentita dalla legge n. 84 del 1994 – al passaggio a qualifica superiore non dirigenziale, particolarmente perché trattasi di una scelta finalizzata a mantenere un trattamento adeguatamente differenziato per rapporti che, sia per la loro genesi, sia per esigenze di flessibilità connesse al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, presentano tratti di accentuata specialità.

**2023/0132** Nella sent. n. 132 del 2023, la Corte, dopo aver, tra l'altro, ricordato che, in base alla sua stessa giurisprudenza, l'attrazione di una disposizione nell'area del diritto privato dipende dall'oggetto e dal contenuto della norma, così come dalla sua ratio e dalla finalità che persegue, e che, affinché una disposizione regionale che intersechi la materia privatistica possa superare il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'«ordinamento civile», occorre che essa sia connessa con una materia di competenza regionale, e che sia di portata marginale e di tenore conforme al principio di ragionevolezza, nel rispetto del principio di eguaglianza, perviene ad invalidare la disposizione regionale (Puglia) impugnata proprio in ragione del difetto in essa dei suddetti requisiti.

**2023/0131** L'ord. n. 131 del 2023 si conclude con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere determinata dal sopravvenuto mutamento del quadro normativo (Abruzzo) in senso satisfattivo per il ricorrente, nel tempo stesso che le disposizioni impugnate non risultano aver prodotto effetti di sorta.

**2023/0130** Con la sent. n. 130 del 2023, la Corte risponde ai dubbi di legittimità sollevati avverso la normativa che prevede il differimento e la rateizzazione del versamento dei trattamenti di fine servizio dei lavoratori pubblici per contrasto con la garanzia costituzionale della giusta retribuzione. La Corte, pur riconoscendo come il termine dilatorio di dodici mesi quale risultante dall'art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e successive modificazioni, oggi non rispetti più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, addiuvando ad una pronuncia di inammissibilità non ritenendo allo stato di poter porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato dal momento che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore nel

determinare i mezzi e le modalità del necessario intervento (discrezionalità da considerarsi tuttavia temporalmente limitata, come avverte la Corte stessa)

V. ordinanza dibattimentale allegata

**2023/0129** Nella sent. n. 129 del 2023, la Corte è chiamata a scrutinare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che la medesima tutela riconosciuta per le vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, spetti anche ai soggetti che tali conseguenze abbiano patito «per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica».

L'esito di inammissibilità della questione consegue al fatto che il giudice remittente abbia omissis di misurarsi con il significato e gli effetti di tali disposizioni, anche solo al fine di stabilirne eventualmente l'irrilevanza, determinando perciò una lacuna che compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza.

Emerge peraltro come sarebbe stata possibile una lettura della normativa impugnata idonea ad autorizzare un'applicazione retroattiva dell'indennizzo riconosciuto solo a partire dall'entrata in vigore della disposizione, valorizzando il richiamo omnicomprensivo, nell'art. 5-quater, alle «disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210», disciplina che prevede l'indennizzabilità degli «eventi ante legem, al pari di quelli post legem» (sentenza n. 118 del 1996), purché relativi a vaccinazioni evidentemente obbligatorie anche prima della sua entrata in vigore.

**2023/0128** Nella sent. n. 128 del 2023 trovano applicazione recenti statuizioni della giurisprudenza costituzionale per cui le risorse occorrenti per effettuare la spesa derivante dal riconoscimento del debito fuori bilancio non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta; e, pertanto, l'individuazione e la copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere per cui la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve apprestare la relativa copertura facendo riferimento alle risorse finanziarie in quel momento effettivamente disponibili, con conseguente invalidazione delle disposizioni regionali (Molise) impuginate per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione al principio di annualità del bilancio contemplato dal paragrafo 1, Allegato 1, richiamato dall'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011.

**2023/0127** Nella dec. n. 127 del 2023, vengono all'attenzione della Corte disposizioni regionali (Molise) tese a disciplinare l'attività professionale svolta dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali. Secondo la Corte, al di là delle pur apprezzabili finalità della legge, l'intervento normativo viola i principi fondamentali in materia di professioni stabiliti dal d.lgs. n. 30 del 2006 e non è conforme alle statuizioni della Corte stessa in ordine al riparto di competenze fra Stato e regioni nella materia in questione con conseguente caducazione dell'intera legge impugnata.

**2023/0126**

**2023/0124**

Nell'articolata sentenza n. 124 del 2023, la Corte effettua lo scrutinio di plurime disposizioni della legislazione della regione speciale FVG respingendo tutte le censure formulate, sia perché, in un caso, per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tenere conto della sua ratio, della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l'interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza, sia perché, con riferimento a norme regionali di asserita deroga al divieto ex art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione del limite dell'ordinamento civile è esclusa perché sostanzialmente osservate le condizioni stabilite dal legislatore nazionale; sia ancora in quanto, per le regioni a statuto speciale che provvedono in autonomia al finanziamento del proprio servizio sanitario, lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario; sia, infine, perché la norma impugnata contiene una clausola di salvaguardia idonea ad assicurare l'osservanza del nucleo essenziale del regime delle incompatibilità di servizio, venendo fatti salvi «a garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi.

**2023/0123**

Nella sent. n. 123 del 2023, la Corte ha, innanzi tutto, occasione di ribadire come nel giudizio di costituzionalità la costituzione del pubblico ministero (nella specie il Procuratore Generale della Corte dei conti) sia inammissibile, benché gli si debba riconoscere la qualità di parte nel processo a quo. Nel merito, la Corte è chiamata a valutare una censura formulata, per presunta violazione dell'art. 3 Cost., avverso norme interpretate come dirette a porre limiti all'azionabilità del diritto al risarcimento del danno per lesione all'immagine della pubblica amministrazione, ritenuto ammesso per le sole sentenze penali irrevocabili di condanna, con esclusione di quelle di estinzione del reato, precedute da sentenza di condanna in primo grado. La Corte respinge però i dubbi così sollevati ritenendo invece la pronuncia di estinzione non idonea a superare la presunzione di innocenza dal momento che essa

presuppone soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. Anche un seconda censura concernente il diverso trattamento riservato alla giurisdizione contabile rispetto a quella civile nei rapporti con l'accertamento proprio del giudice penale viene superata a motivo dell'eterogeneità delle situazioni messe a confronto

**2023/0122** In base ad una giurisprudenza costante, la Corte, nella sent. n. 122 del 2023, invalida le disposizioni di legge regionale (Molise), che, avendo imputato i debiti scaturenti da fatture all'esercizio di bilancio 2021 anziché a quelle del 2022, nonostante il relativo riconoscimento fosse avvenuto solo ad agosto 2022, si sono poste in collisione col parametro interposto rappresentato dal principio contabile generale dell'annualità del bilancio espresso nel paragrafo 1 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, in ragione del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare; le stesse disposizioni sono censurate anche per violazione del principio dell'obbligo di copertura della spesa, di cui all'art. 81, terzo comma, Cost.

**2023/0121** Nella sent. n. 121 la Corte dopo aver preliminarmente ribadito che la competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma «accede alle materie sostanziali» alle quali le sanzioni si riferiscono, e ristabilisce la regola della prevalenza della legge penale statale su quella amministrativa regionale nell'ipotesi in cui entrambe convergano sul medesimo fatto storico, dichiara, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale di un disposto di una legge regionale (Sicilia) una volta appurata la «pressoché totale sovrapposibilità» del relativo contenuto con una fattispecie di reato prevista dal Codice penale (per contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. l), Cost.).

In particolare, la disposizione regionale censurata viene reputata non solo priva di qualsiasi ambito autonomo di applicazione e del tutto inutile rispetto alle finalità di tutela che il legislatore regionale si era prefisso, ma anche ed addirittura potenzialmente dannosa, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività della corrispondente disposizione penale statale, per effetto del generale divieto di ne bis in idem (la cui base legale è data dalla Costituzione e dalle norme internazionali e del diritto dell'Unione europea vincolanti per il nostro Paese), rischiando così di frustrare – nel solo ambito regionale (siciliano) – le stesse finalità di politica criminale del legislatore statale, in particolare, in quei casi in cui le sanzioni amministrative vengano in ipotesi applicate dall'autorità amministrativa prima che possa svolgersi il processo penale.

**2023/0120** Nella sentenza n. 120 la Corte dopo aver richiamato la propria giurisprudenza che vuole che il raffronto tra fattispecie normative diretto

a vagliare la ragionevolezza delle scelte legislative di «dosimetria penale» abbia ad oggetto casistiche omogenee, «risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione» (sentt. n. 136 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009), ravvisa, nello specifico, una affinità tra estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione (in ragione della parziale coincidenza dell’oggettività giuridica e del parallelismo evolutivo dei rispettivi trattamenti sanzionatori).

Di qui l’affermazione della Corte della necessaria estensione «all’un titolo di reato la medesima “valvola di sicurezza” introdotta per l’altro», dopo che lo stesso giudice costituzionale (nella sent. n. 68 del 2012) aveva appurato che la mancata previsione di una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di moderare la pena, onde adeguarla alla gravità concreta del fatto estorsivo, può determinare l’irrogazione di una sanzione non proporzionata ogni qual volta il fatto medesimo si presenti totalmente immune dai profili di allarme sociale che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di reato un minimo edittale di notevole asprezza, in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e finalità rieducativa della pena.

**2023/0119** Nella sent. n. 119 del 2023 oggetto del lamentato vulnus è la norma concernente l’inalienabilità delle terre private gravate da usi civici non ancora liquidati.

La Corte ritiene che l’esigenza, sottesa alla disciplina degli usi civici, di preservare profili dell’ambiente e del paesaggio, a beneficio di interessi generali che si protendono anche verso le generazioni future, evochi «senza dubbio» una finalità idonea a plasmare la proprietà privata, al fine di renderla coerente con la funzione sociale; considerando, tuttavia, la mera riconduzione nel paradigma della funzione sociale dello scopo perseguito dal legislatore non sufficiente a far ritenere la norma “automaticamente compatibile” col dettato costituzionale, dovendosi invece accertare che la disciplina volta a definire il modo di essere della proprietà privata (nello specifico di una proprietà terriera), nella sua relazione con interessi generali, non risulti affetta da illogicità, incoerenza e intrinseca irragionevolezza, oltre che da sproporzione, rispetto all’obiettivo prefissato.

È una siffatta prospettiva a condurre il giudice costituzionale a rilevare una irragionevole conformazione e, di riflesso, una illegittima compressione della proprietà privata da parte della legge (in violazione degli artt. 3 e 42, 2° c. Cost.), “nella parte in cui non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati”. Secondo la Corte, infatti, l’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici non ancora liquidati non presenta alcuna ragionevole

connessione logica con la conservazione degli stessi e, per il loro tramite, con la tutela dell'interesse paesistico-ambientale; apparendo, per contro, di immediata evidenza la sufficienza ad assolvere alle ragioni di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, attratte nella funzione sociale, nella fase antecedente alla liquidazione degli usi civici, la preservazione «semplicemente» della piena tutela degli usi civici stessi, in quanto in grado di assicurare «grazie anche al vincolo paesaggistico, la conservazione della destinazione paesistico-ambientale del territorio».

**2023/0118** Nella sent. n. 118 del 2023 viene ravvisata la violazione da parte di alcuni disposti di una legge regionale (Molise) del principio di annualità del bilancio: “chiara espressione”, secondo la Corte, della competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto rivolto all’armonizzazione dei bilanci pubblici. Si ribadisce poi quanto già affermato con riferimento ad analoghe leggi della stessa Regione (Molise) e cioè che la legge regionale di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve (ai sensi del comma 3 dell’art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011) contestualmente individuare nel bilancio «le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti» a tale riconoscimento, per cui le risorse occorrenti «non possono che essere rinvenute nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio in cui la spesa è introdotta» (sentt. n. 114, n. 81 e n. 51 del 2023).

**2023/0116** Nella sent. n. 116 del 2023 il sindacato di legittimità costituzionale verte, tra l’altro, sull’effetto di allungamento dei tempi processuali derivante dal meccanismo procedurale per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto in sede di indagini preliminari (art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 411, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.), per come interpretato dal diritto vivente, il quale prevede, da un lato, l’iniziativa del pubblico ministero, al quale spetta la prima valutazione dei presupposti della causa di non punibilità e, dall’altro, la notifica preventiva di un avviso scritto alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, mediante il quale esse sono invitate a manifestare la propria eventuale opposizione nei successivi dieci giorni.

Un siffatto “schema legislativo” – che, dunque, esige che in caso di dissenso del GIP sulla richiesta del pubblico ministero la parola torni a quest’ultimo per le determinazioni di sua competenza, e che tutti i soggetti processuali siano posti in condizioni di interloquire su tali eventuali determinazioni, potendo contare sul necessario spatium deliberandi – viene reputato dalla Corte tutt’altro che irragionevolmente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità. Esso, infatti, risulta funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa di entrambi i soggetti processuali coinvolti; mentre ove, come prospettato dal giudice

remittente, si consentisse al GIP di disporre direttamente l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in difformità dalla richiesta del pubblico ministero e in esito a un'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., senza la previa notifica alle parti la possibilità di una formula di archiviazione diversa da quella prospettata dal pubblico ministero, e sulla base soltanto di un contraddittorio sollecitato per la prima volta durante l'udienza, ne risulterebbero effetti potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa. Di talché, laddove il pubblico ministero abbia invece richiesto l'archiviazione ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen., ritenendo insussistente o comunque non sufficientemente provato il fatto di reato, è del tutto coerente con il sistema disegnato dal legislatore la soluzione interpretativa, cui è pervenuta la Corte di cassazione, di non consentire al GIP di surrogarsi al pubblico ministero e di apprezzare direttamente l'avvenuta commissione del fatto medesimo, anche soltanto al fine di dichiararlo non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Ciò che se ne conclude è che, non potendosi ritenere sfornito di ogni legittima ratio giustificativa, l'allungamento dei tempi processuali non entra in collisione né con il generale principio di ragionevolezza, né con quello della ragionevole durata del processo

**2023/0115** Nella sent. n. 115 del 2023 viene in rilievo il principio di copianificazione paesaggistica Stato-Regione, assunto violato dalla legge regionale (Liguria), che ha disposto una nuova perimetrazione di parchi naturali regionali con esclusione di alcune zone dalle aree protette, a discapito della tutela paesaggistica. Le questioni sono rigettate, riconoscendosi come l'intervento rientri nella competenza regionale (ai sensi degli artt. 2 e 22 della legge n. 394 del 1991). L'obbligo di pianificazione paesaggistica congiunta non comporterebbe, peraltro, secondo la Corte, alcun vincolo per la Regione quanto alla possibilità di riesercitare i suoi poteri di individuazione dell'area del parco, né, d'altro canto, la normativa impugnata pregiudicherebbe la futura pianificazione paesaggistica congiunta statale e regionale, la cui assenza non può comunque vanificare le competenze regionali in materia di classificazione e di istituzione dei parchi naturali regionali.

**2023/0114** Nella sent. n. 114 del 2023, la Corte, tra l'altro, censura le disposizioni di una legge regionale (Molise) che hanno imputato un debito all'esercizio di bilancio 2021, anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nell'agosto 2022, per violazione del principio contabile generale dell'annualità del bilancio, e quindi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., (competenza legislativa esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici».);



e perché prive della necessaria copertura finanziaria, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.

**2023/0113**

Nella sent. n. 113 del 2023, i dispositivi di illegittimità costituzionale (principale e conseguenziale) ruotano intorno ai limiti costituzionali dell'istituto della conversione dei decreti legge ex art. 77 Cost. La Corte rammenta, infatti, tra l'altro, come l'omogeneità costituisca un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, laddove, in particolare, per i decreti-legge a contenuto ab origine plurimo ed eterogeneo, occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira. Ciò vale anche per le disposizioni introdotte nel corpo del decreto-legge in sede di conversione, le quali devono potersi collegare al contenuto già disciplinato dal medesimo decreto, così da consentire una verifica sulla continuità delle rispettive rationes ispiratrici: tale continuità venendo meno quando le disposizioni aggiunte siano totalmente estranee o addirittura intruse rispetto a quei contenuti e a quegli obiettivi.

Nella specie, la Corte rileva che le disposizioni della legge di conversione censurate si dimostrano del tutto estranee all'impianto del decreto originario (ossia "intruse", con riguardo tanto all'oggetto della disciplina, quanto alla ratio complessiva del provvedimento di urgenza, quanto, infine, all'esigenza di coordinamento rispetto alle materie "occupate" dall'atto di decretazione,

**2023/0112**

Nella sent. n. 112 del 2023, la Corte, tra l'altro, ha occasione di rammentare il suo costante orientamento secondo cui l'istituto dell'acquiescenza non si applica nei giudizi in via principale, atteso che la disposizione contestata, anche se riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere. Nel merito delle questioni, la Corte respinge quella proposta contro la norma regionale (Veneto) che fissa un massimale di assistiti in carico ai medici in formazione più elevato rispetto a quello stabilito dalla norma statale, dal momento che quest'ultimo limite quantitativo non costituisce una modalità organizzativa vincolante, essendo la ratio di fondo piuttosto la tutela del principio fondamentale della materia «tutela della salute», attraverso la qualità della formazione; respinge altresì, nella medesima prospettiva, la questione proposta contro la norma regionale che prevede che, per il triennio 2022-2024, i medici specializzandi possono prestare attività di supporto presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale tramite contratti libero professionali o di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro

flessibile. La Corte accoglie invece la questione relativa all'introduzione di una disciplina della procedura concorsuale per il reclutamento del personale medico diversificata rispetto a quella nazionale per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 15, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992

**2023/0111**

Nella sent. n. 111 del 2023, la Corte ritiene preliminarmente che il diritto costituzionale al silenzio si estenda alle domande di cui all'art. 21 norme att. cod. proc. pen. (possesso di soprannome o di pseudonimo, di beni patrimoniali, condizioni di vita individuale, familiare e sociale, altri processi penali subiti, condanne nello Stato o all'estero riportate, esercizio di uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità, cariche pubbliche ricoperte) e che di conseguenza una tutela effettiva di questo diritto non possa prescindere dalla formulazione di un previo avvertimento alla persona sottoposta alle indagini o imputata della facoltà di non rispondere anche a tali domande. Pertanto, in un quadro normativo e giurisprudenziale giudicato insufficiente per la tutela del diritto al silenzio, alla luce del generale principio di effettività della garanzia dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, la Corte, esclusa una dichiarazione di illegittimità secca della norma impugnata (soluzione ritenuta "eccedente"), ne censura, tuttavia, la parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 norme att. cod. proc. pen. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbiano reso false dichiarazioni.

**2023/0110**

Nella sent. n. 110 del 2023, la Corte ritiene fondate le censure formulate avverso la legislazione regionale (Molise) in quanto volte a determinare il sostanziale accollo a fondo perduto dei debiti della procedura di liquidazione della società da parte della Regione, senza che ciò sia giustificato da alcun prevalente interesse pubblico, secondo i criteri elaborati dalla Corte dei conti in materia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (principio fondamentale della materia coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 14, comma 5, TUSP, che stabilisce un generale divieto di "soccorso finanziario" delle società partecipate da parte degli enti pubblici partecipanti, nonché principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.) Sono censurate, inoltre, talune disposizioni in quanto non corredate da alcuna clausola di invarianza finanziaria, e al tempo stesso non quantificanti gli eventuali oneri da esse derivanti. Del pari illegittime sono ritenute talune disposizioni poiché irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost. Infine, altre disposizioni sono ritenute

collidere con gli artt. 97, quarto comma (violazione principio del pubblico concorso), e 81, terzo comma, Cost. (mancata copertura finanziaria).

**2023/0108**

Nella sent. n. 108 del 2023, la Corte affronta le questioni di legittimità sollevate nei confronti della disciplina legislativa delle conseguenze contabili e fiscali dell'aumento di capitale della Banca d'Italia in esito alla riforma del 2013 che ha attribuito un nuovo valore economico della partecipazione detenuta, valore cui, sempre secondo la Corte, può e deve essere riconosciuto il connotato di elemento rivelatore di nuova ricchezza e di capacità contributiva. Sulla premessa, dunque, che la detta rivalutazione del capitale della Banca possa essere configurato come specifico indice di capacità contributiva dei detentori della sue quote, viene escluso che la corrispondente scelta impositiva sia arbitraria, potendo tale capacità rilevare anche in altre e più evolute forme che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica. Per altro verso, il regime impositivo in questione non rappresenta né una doppia tassazione della medesima ricchezza, né è foriera di disparità di trattamento rispetto ai detentori di partecipazioni durevoli in altri enti e società commerciali o agli stessi partecipanti al capitale della Banca d'Italia che avessero realizzato le medesime plusvalenze entro il 31 dicembre 2013, attesa la disomogeneità delle situazioni messe in comparazione.

**2023/0107**

Nella sent. n. 107 del 2023, la Corte respinge i dubbi di costituzionalità avanzati (in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU) nei confronti dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui dispone l'inammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo amministrativo nel caso di mancata presentazione dell'istanza di prelievo, sul presupposto che propria tale istanza per come introdotta dalla legge n. 208 del 2015 costituisce in via preventiva uno strumento funzionale al raggiungimento dello scopo di una più rapida definizione del giudizio, non avendo più come in passato una funzione puramente dichiarativa.

**2023/0106**

Nell'ord. n. 106 del 2023, la Corte, nel ricordare che i regolamenti eurounitari non sono suscettibili di al sindacato di legittimità costituzionale (né tampoco di interpretazione da parte della Corte stessa), in quanto atti normativi non imputabili né allo Stato né alle regioni, coglie l'occasione per rammentare come condizione per l'applicazione del diritto dell'Unione europea in Italia sia comunque l'osservanza dei principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona, dovendo, in caso di supposta inosservanza, essere posta la questione di legittimità costituzionale non sulla fonte del diritto dell'Unione europea ma sulla legge nazionale che

ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi.

**2023/0105**

Nella sent. n. 105 del 2023 la dichiarazione d'infondatezza delle norme scrutinate poggia sulla ritenuta (da parte della Corte) non condivisibilità dell'interpretazione fornita (dal rimettente) per cui risulterebbe necessitato in ogni circostanza e senza possibilità di deroga attrezzare i locali destinati ad ospitare i colloqui dei detenuti soggetti al regime differenziato con un vetro divisorio a tutta altezza anche in presenza di soggetti minorenni. Sembra piuttosto corretto (alla Corte), a fronte di una legge che indica con chiarezza l'obiettivo di impedire il passaggio di oggetti, ritenere che debbano essere ricercate le soluzioni più adeguate alla situazione concreta. Sicché sarà quindi ben possibile disporre un colloquio senza vetro divisorio anche con minori di età superiore a dodici anni, quando sussistano ragioni tali da giustificare una simile scelta o al contrario rifiutare – con provvedimento comunque soggetto al vaglio giurisdizionale – una richiesta di colloquio non schermato anche con un minore infradodicesimo, nei casi in cui, nel bilanciamento tra il suo interesse, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza, risultino elementi specifici, tali da rendere oggettivamente prevalente l'esigenza di contenimento del rischio di contatti con l'ambiente esterno.

**2023/0104**

Nella sent. n. 104 del 2023 sono dichiarate infondate dalla Corte le questioni proposte avverso le disposizioni che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa gravante sul gasolio commerciale a favore esclusivamente di talune categorie di operatori (quali enti pubblici o imprese pubbliche locali, imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, autoservizi di competenza regionale e locale, autoservizi regolari in ambito comunitario come meglio definite dalla corrispondente normativa) che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. Laddove, in realtà, il rimettente era stato più complessivamente mosso dall'assunto che nelle ipotesi in cui l'impresa pubblica eserciti, unitamente alla attività di trasporto di persone a carattere regolare, anche una parallela attività di trasporto di persone a connotazione occasionale, gli sarebbe stato attribuito il beneficio fiscale per l'esercizio di ciascuna delle due attività, invece, precluso alle imprese private di trasporto di persone che svolgono solo attività di trasporto occasionale. La Corte, sgombrato il campo dall'interpretazione per cui, in caso di "doppia attività" di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, anche questo secondo tipo di trasporto beneficerebbe dell'agevolazione fiscale, ha ritenuto che il beneficio tributario per il trasporto regolare sia in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha valorizzato, in riferimento alle agevolazioni fiscali in senso proprio, l'esistenza di una finalità

extrafiscale riconducibile all'attuazione di principi costituzionali, anche quale elemento che, in presenza di una sostanziale eadem ratio, ne giustifica l'estensione. Sicché da questo punto di vista, l'agevolazione in questione, in quanto riferita, appunto al solo trasporto regolare risponde sia a interessi sociali inerenti alla mobilità, in particolare di lavoratori e studenti, sia ad esigenze di tutela dell'ambiente, oggi peraltro precisate nel nuovo testo dell'art. 9 Cost. anche «nell'interesse delle future generazioni».

**2023/0102** Nella sent. n. 102 del 2023, la Corte, ribadita la linea interpretativa che riconduce la disciplina dei procedimenti di selezione del concessionario all'ambito della tutela della concorrenza senza trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico, dichiara incostituzionale la normativa regionale (Abruzzo) scrutinata in quanto indirizzata ad escludere le grandi concessioni di derivazione idroelettrica dall'applicazione della normativa attuativa dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che dà a sua volta attuazione all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

**2023/0101** Nella sent. n. 101 del 2023, la Corte, in primo luogo, rammenta che, se è vero che la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, il suo difetto determina l'inammissibilità della questione per irrilevanza solo ove sia macroscopico e, quindi, rilevabile *ictu oculi*.

Viene quindi sottoposta al vaglio di legittimità la conclusione esegetica tratta dalla normativa scrutinata a cui sono pervenuti il Consiglio di Stato, le linee guida ANAC e su questa stessa base il giudice remittente, per cui, nel commissariamento prefettizio antimafia dell'impresa, alla conferma giurisdizionale del provvedimento interdittivo antimafia consegue la retrocessione degli utili e, dunque, il riversamento delle somme accantonate nel fondo in favore dell'amministrazione contraente o del soggetto finanziatore dell'investimento pubblico. Secondo la Corte, però, considerato che con la determinazione prefettizia è richiesta all'imprenditore l'esecuzione di attività gravose e protratte nel tempo, con distoglimento dei relativi mezzi aziendali a lui necessari per intraprendere o svolgere attività imprenditoriali di cui, nonostante l'interdizione, rimane capace o che potrebbe altrimenti mettere a frutto, l'acquisizione pubblica delle «utilità» prodotte con il compendio aziendale e sotto «controllo pubblico» senza alcun compenso cui si porrebbe sulla base di una tale interpretazione, darebbe luogo a misura che, aggiungendosi agli effetti restrittivi dell'interdittiva, andrebbe a comprimere in termini sproporzionati, e quindi incostituzionali, il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica.

**2023/0100** Nella sent. n. 100 del 2023, la Corte, sgombrato il campo dalle questioni di rito, ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

4, comma 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2022, promossa per violazione dell'art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell'art. 97 Cost., in quanto introduce una modalità straordinaria e temporanea di iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali, esimendo dalla previa necessaria partecipazione ad alcuni specifici corsi di formazione e dalla partecipazione ai relativi esami finali (non essendo, d'altro canto equiparabile al superamento di un concorso pubblico, ai sensi dell'art. 97 Cost. la frequenza di un corso-concorso, in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti)

**2023/0099**

Nella sent. n. 99 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato, tra l'altro, come la disciplina sulla stabilizzazione del personale della pubblica amministrazione introduca una deroga temporanea al principio del pubblico concorso, in esito ad un giudizio di ponderazione che appartiene primariamente al legislatore statale, peraltro suscettibile di censure solo nei casi di manifesta irragionevolezza, sottolinea che la delimitazione della possibilità di stabilizzazione ai soli lavoratori preliminarmente reclutati con contratto a tempo determinato che abbiano superato un concorso non comporta una irragionevole disparità di trattamento, poiché difetta la condizione di sostanziale identità con le ipotesi di lavoratori reclutati con altre forme contrattuali flessibili. Non spettando, pertanto, al legislatore regionale (Molise) incidere sugli anzidetti profili (essendogli consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti da quest'ultima indicati), la Corte conclude per l'illegittimità costituzionale della normativa scrutinata nelle parti che prevedono di avviare le procedure selettive riservate «in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; consentono la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e stabiliscono che i diciotto mesi di servizio prescritti per l'assunzione debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *ratione temporis*.

**2023/0098**

Con la sent. n. 98 del 2023, è ritenuta irragionevole la limitazione soggettiva della facoltà di esercitare la libera professione a carico degli psicologi militari, attesa la ritenuta omogeneità di situazione con quella dei medici militari (a partire, infatti, dalla legge n. 3 del 2018, la professione di psicologo è stata espressamente ricompresa «tra le professioni sanitarie» di cui al d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946). Tra l'altro, la Corte ricorda di aver già statuito nel senso che, una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale (nella specie: l'attribuzione ai soli medici della facoltà di svolgere la libera professione, in deroga al generale regime di incompatibilità previsto per tutti i militari), il legislatore non potrebbe, in mancanza di un giustificato

motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità.

**2023/0097** L'ord. n. 97 del 2023 si limita ad effettuare la correzione materiale di una precedente sentenza (la n. 5 del 2023), come previsto dall'art. 36 delle Norme integrative. Interessante, tuttavia, l'uso del sostantivo "capoverso" in senso dissimile da quello corrente e da quello che la Crusca identifica nell'"inizio di un blocco di testo separato dal precedente da un punto e a capo" (per cui, ad es., il primo capoverso è il periodo dopo il primo punto a capo). A meno di non voler computare (sarebbe il caso di specie) i capoversi considerando già come primo periodo la formula "Considerato in diritto". In ogni caso, la circostanza richiede probabilmente una qualche attenzione.

**2023/0094** In un vero e proprio articolato repertorio penale, quale risulta essere la sent. n. 94 del 2023, la Corte censura la fissità della pena edittale dell'ergastolo prevista per il reato di cui all'art. 285 cod. pen., laddove la fissità della pena comminata appare aggravata per essere la sanzione più elevata in assoluto, in quanto perpetua al momento della sua irrogazione, e marcatamente più afflittiva rispetto a quella irrogabile per lo stesso reato circostanziato da una diminvente. Di qui l'esigenza, secondo la Corte, a fronte degli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., che non sia precluso, anche in caso di recidiva reiterata, l'ordinario bilanciamento delle circostanze attenuanti del reato, le quali, se esclusive o ritenute dal giudice prevalenti sulle aggravanti, comportano che alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione da venti a ventiquattro anni. Analoga esigenza richiede di essere tenuta presente con riguardo ad ogni altra attenuante, comprese le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pe, e per tutti gli altri reati puniti allo stesso modo, ossia con la pena edittale fissa dell'ergastolo.

**2023/0093** Con la sent. n. 93 del 2023, è scrutinato dalla Corte il complesso di disposizioni contenute nell'art. 66 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2005 che detta norme speciali per la riqualificazione delle aree terremotate in cui sono state realizzate, prima del 31 dicembre 2000, strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, per sostituire alcune tipologie di edifici abitativi e produttivi che, per effetto del terremoto del 1997, erano stati oggetto di sgombero totale. L'esito di incostituzionalità segue all'accertamento della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (per contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio» della cosiddetta doppia conformità, posto dall'art. 36 t.u. edilizia.), dal momento che le norme censurate, nella loro portata principale, consentono il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per immobili edificati in difetto di conformità, totale o parziale, agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, condizionando il

permesso a costruire postumo al solo riscontro della conformità alle previsioni della variante successivamente e appositamente approvata; accertata altresì la violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento penale», derivando dal condono extra ordinem la cessazione degli effetti penali dell'abuso edilizio.

**2023/0092**

Anche la sent. n. 92 del 2023 s'inserisce nella diuturna dialettica tra lo Stato centrale e l'autonomia speciale siciliana. Questa volta le doglianze statali accolte riguardano le violazioni sia della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., per contrasto con l'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, così come convertito (da parte della previsione regionale dell'erogazione di un anticipo di una quota del trattamento di fine servizio da parte di una società interamente partecipata della Regione ai dipendenti regionali in quiescenza), sia dell'art. 97, secondo comma, Cost. (da parte della previsione regionale dell'assunzione a tempo determinato di un numero molto elevato di dirigenti, confermando, peraltro, il generico riferimento all'esigenza di favorire, attraverso tali assunzioni, un incremento della capacità di gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati dalle risorse della politica unitaria di coesione per gli enti territoriali beneficiari).

Di rilievo nella decisione anche la giurisprudenza che esige che quando venga sottoposta a censura di illegittimità costituzionale una disposizione di un soggetto ad autonomia speciale, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, basta che, dal contesto del ricorso, emerga l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo statuto speciale, tramite una pur non diffusamente argomentata evocazione dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo: giurisprudenza che non risulta, nella specie, contraddetta dalla ritenuta ammissibilità quando l'omessa individuazione di specifiche competenze statutarie sia conseguenza della prospettazione radicale del ricorrente, contestando, quest'ultimo, il coinvolgimento di qualsiasi competenza legislativa regionale statutaria.

**2023/0091**

Di rilievo, benché conclusa da un dispositivo d'infondatezza, è la sent. n. 91 del 2023, che concerne l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice. La Corte ricorda infatti che in base alle condizioni prodotte dall'evoluzione della giurisprudenza perché si verifichi un'incompatibilità endoprocessuale è necessario che la valutazione contenutistica sulla medesima res iudicanda si collochi in un precedente e distinto grado del procedimento, rispetto a quella della quale il giudice è attualmente investito: condizione che non si ha con riferimento ai procedimenti cautelari, per i quali anzi vale l'esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di



disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. In conclusione, la decisione adottata dai giudici del riesame in materia cautelare reale non riveste capacità pregiudicante della successiva decisione cautelare in sede di rinvio, nella quale i componenti del collegio debbono uniformarsi alle regole prescritte dalla Corte di cassazione.

**2023/0090**

Nell'ampia e complessa sentenza n. 90 del 2023, la Corte, tra l'altro, dichiara incostituzionale un primo fascio di norme della legislazione regionale (Sicilia) che consente interventi edilizi senza doversi munire di titolo abilitativo in contrasto con il t.u. edilizia, che reca una normativa espressiva dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio». Se, infatti, secondo la Corte, l'attività demandata alla Regione si inserisce nell'ambito derogatorio definito dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA, non è però pensabile che il legislatore statale abbia reso cedevole l'intera disciplina dei titoli edilizi, ma solo che abbia aperto la possibilità di estendere i casi di attività edilizia libera ad ipotesi non integralmente nuove, ma ulteriori, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del predetto art. 6. Un secondo fascio di normativa scrutinata riguarda le disposizioni regionali siciliane che consentono la realizzazione di interventi edilizi previa soltanto la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA): anche in questo caso sono censurate le ipotesi da ricondursi a quelle per cui il legislatore statale ha previsto che fosse invece necessario il permesso di costruire o la SCIA. Altre censure colpiscono, poi, le norme permissive di recupero a fini abitativi di determinati manufatti, o accordanti la possibilità di chiedere un'autorizzazione paesaggistica postuma o tolleranti la realizzazione di interventi edilizi anche su immobili che hanno usufruito del condono edilizio o, ancora, contrastanti col divieto statuito dalla Corte stessa di reiterate proroghe di discipline eccezionali e transitorie, volte ad apportare deroghe alla pianificazione urbanistica al fine di consentire interventi edilizi di carattere straordinario.

**2023/0089**

Nella sent. n. 89 del 2023, la Corte, nel disporre, a motivo di ius superveniens, la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate (su legislazione regionale della Sicilia), ammette in modo articolato la legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana nella particolare sede di certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali dei costi derivanti da un'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro, assumendovi una funzione di garanzia dell'ordinamento in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e

disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo. Diversamente opinando, sempre secondo la Corte, lo stesso giudice contabile si troverebbe costretto a certificare positivamente un accordo contrattuale la cui copertura finanziaria ritenesse, tuttavia, riposare su norme di dubbia legittimità costituzionale. Si tratta in definitiva di un ulteriore passo sulla strada già intrapresa da tempo, di consentire, da un lato, il vaglio di costituzionalità nei contesti che possono maggiormente rappresentare “territori di rischio” per la finanza pubblica, e, dall'altro, di fugare zone d'ombra nel controllo di legittimità costituzionale, affermata dalla stessa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale.

**2023/0088**

Nella sent. n. 88 del 2023, la Corte, nel contempo superando una precedente giurisprudenza che aveva ritenuto non manifestamente irragionevole il condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto non ritenuto in allora espressivo di una volontà punitiva, perviene, sulla base della successiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale e convenzionale in tema di proporzionalità, a dichiarare l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il predetto reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, cod. pen., senza, cioè, che l'autorità competente possa verificare in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

**2023/0084**

Nella sent. n. 84 del 2023 vengono in rilievo molteplici impugnative statali della legislazione regionale (Sicilia) intesa ad applicare il regime delle assunzioni a tempo indeterminato (cui ai commi 292-296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 17) anche ai lavoratori inseriti in uno speciale elenco (recato dall'art. 30, comma 1, della legge reg. n. 5 del 2014), prevedendosi, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti, nonché interventi di sostegno al reddito. La Corte ritiene fondate le questioni proposte per contrasto della normativa regionale con una pluralità di parametri costituzionali, ossia la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), il principio dell'obbligo di copertura della spesa sancito dall'art. 81, terzo comma, Cost., la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,

in relazione all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e l'art. 97, primo comma, Cost. che pone il principio di equilibrio di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

**2023/0082**

Nella sent. n. 82 del 2023, la Corte ricorda come il legislatore regionale sia tenuto alla redazione della relazione tecnica anche nel caso in cui la norma non necessiti di nuove coperture rispetto alle disponibilità già esistenti a bilancio, dovendo in questa ipotesi comunque indicare l'entità di tali risorse per rendere attendibile la loro idoneità e sufficienza rispetto agli adempimenti previsti: in questo senso, infatti, la clausola di invarianza finanziaria non può tradursi in una mera clausola di stile e la pretesa autosufficienza non può essere affermata apoditticamente, ma va corredata da adeguata dimostrazione economica e contabile. Da qui segue la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legislazione regionale (Abruzzo) in quanto corredata da clausola di invarianza finanziaria della spesa non supportata dalla relazione tecnica e dagli allegati richiesti dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di dimostrare la possibilità di fare conto sulle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Legittimamente, invece, la Regione ha potuto, in applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118 del 2011, rinviare l'obbligo di copertura finanziaria a decorrere dal 2023 con l'adozione della legge di bilancio, quale momento in cui sono compiute le scelte allocative delle risorse, trattandosi di previsioni di spese di natura non obbligatoria.

**2023/0081**

Nella sent. n. 81 del 2023, la Corte, dopo aver rammentato che i principi contabili statali contenuti nel d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, e che gli enti territoriali devono ad attenersi a essi, censura la legislazione regionale (Molise) impugnata, nonché quella non impugnata ma consequenzialmente collegata, a motivo dell'imputazione di un debito all'esercizio di bilancio 2021 anziché al 2022, nonostante il relativo riconoscimento sia avvenuto solo nel marzo 2022, in violazione del principio contabile generale espresso nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, paragrafo 1, a tenore del quale il bilancio è predisposto con cadenza annuale secondo periodi di gestione coincidenti con l'anno solare.

**2023/0080**

Rileva, in particolare, nella sent. n. 80 del 2023, tra i vari dispositivi di infondatezza e di rito, l'accoglimento della questione proposta nei confronti delle disposizioni legislative regionali (Sicilia) per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., come specificato dalla legge n. 196 del 2009. Tali disposizioni, infatti, ricorrendo per la copertura finanziaria ad entrate dipendenti dall'andamento del gettito, correlato a future variabili dei mercati finanziari, contrasterebbero con l'art. 17, comma 1, lettera c),

della suddetta legge che richiede la copertura delle maggiori spese mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; laddove le stesse risorse, consistendo in maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente, in forza del comma 1-bis del medesimo art. 17, devono essere finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In definitiva, secondo la Corte, le coperture delle spese in questione difettano di un legittimo fondamento giuridico, così come le altre norme che ad esse sono collegate da un'inscindibile connessione funzionale.

**2023/0079** Nella sent. n. 79 del 2023, in estrema sintesi, la legislazione scrutinata (provincia di Bolzano) è dichiarata incostituzionale in quanto, nel modulare la disciplina delle polizze assicurative dovute dall'esecutore di contratti pubblici d'appalto, è entrata in contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale posta dall'art. 103 cod. contratti pubblici a garanzia di interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti. Al contempo, essa differenzia, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d'appalto relativo alla sua efficacia, oltre che alla sua esecuzione, profilo che necessita di uniformità a livello nazionale.

**2023/0077** Nella sent. n. 77 del 2023, tra gli altri profili, rilevano:

- sul piano processuale, la sottolineatura che la titolarità di un interesse semplice meramente regolato dalla normativa scrutinata e non invece di un interesse qualificato inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, rende inammissibile la costituzione di terzi nel giudizio costituzionale;
- sul piano del merito, la fondatezza, anche in base alla pregressa giurisprudenza costituzionale, della questione sollevata avverso la prescrizione del requisito di cinque anni di residenza nel bacino d'utenza interessato dal bando, per l'accesso agli alloggi ERP, in quanto, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata, contrasta con l'art. 3, primo comma, Cost.

**2023/0076** Nella sent. n. 76 del 2023, tra gli altri profili, rilevano

- sul piano processuale, il ribadimento da parte della Corte che, anche dopo le nuove Norme integrative del 2020, resta fermo l'orientamento per cui il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi;
- sul piano del merito, la dichiarazione di fondatezza delle questioni proposte avverso

- - la previsione regionale (Sicilia) secondo cui possono essere inseriti negli elenchi degli idonei alla carica di direttore amministrativo anche coloro che hanno maturato un'esperienza settennale in settori diversi da quello sanitario, individuandovi, in particolare, la violazione di un principio fondamentale vincolante rispetto alla potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica, espressione, inoltre, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;
- - la previsione per cui per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019, per la violazione così effettuata dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.;
- - la previsione secondo cui ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, a una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, e applicano i CCNNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. (ovvero dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di sottoporre a vincoli stringenti la stabilizzazione del personale cosiddetto precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare, tra l'altro, l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da COVID-19 con l'altrettanto pressante esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale).

### 2023/0075

Con la sent. n. 75 del 2023, ricca di riferimenti interni e sovranazionali, la Corte, oltre a pronunciarsi nel senso dell'inammissibilità di alcuni motivi di impugnazione da parte dello Stato di una legge regionale (Sicilia), dichiara l'infondatezza del motivo rivolto avverso la denominazione comunale (De.Co.) come «attestazione di identità territoriale» per determinati prodotti in quanto destinata (solo) a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto con il territorio comunale, senza quindi certificarne la qualità; laddove essa non intende nemmeno costituire un marchio di qualità o di

certificazione, inteso ad assegnare e un regime di protezione a qualche prodotto del territorio. In altri termini, la denominazione comunale De.Co. è una mera “attestazione di identità territoriale”, che rientra a pieno nella nozione di «indicazione geografica semplice», la quale, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG). La sua natura meramente ricognitiva della presenza storicamente radicata di un prodotto agroalimentare tipico, espressivo delle tradizioni locali, comporta di conseguenza l'immunità da vizi della normativa regionale scrutinata.

**2023/0074** La sent. n. 74 del 2023, chiarendo preliminarmente come sia ammissibile la costituzione nel giudizio incidentale di soggetto non costituito nel giudizio principale ma che sia stato evocato nello stesso giudizio, ritiene, sul piano del merito, fondate questioni sollevate. Più precisamente è considerata un'irragionevole e sproporzionata compressione dell'iniziativa economica privata, in aperto contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., la disposizione legislativa regionale (Campania) che determina in automatico, ai fini della verifica di compatibilità che condiziona l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura, la localizzazione delle residenze diurne per anziani (solo una per ciascun distretto sanitario di base). Si precisa che tale illegittimità costituzionale rende, dunque, possibile una valutazione in concreto, volta a verificare la compatibilità del progetto in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture già presenti, in relazione agli obiettivi posti dalla normativa statale.

**2023/0073** Con la sent. n. 73 del 2023 La Corte rileva l'anomalia costituita dal fatto che la normativa regionale (Sicilia) indichi esclusivamente le risorse di cui gode l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, senza individuare alcuna forma di finanziamento a beneficio degli enti comunali, nonostante siano state ad essi trasferite le strade con i connessi compiti, in origine spettanti all'IRSAP, di manutenzione delle infrastrutture stradali. Richiamando, al riguardo, la giurisprudenza costituzionale in tema di assegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali trasferite, dichiara incostituzionale la normativa scrutinata in quanto non risulta conforme alla Costituzione la mancata previsione legislativa della riassegnazione delle risorse necessarie, pur chiarendo che l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse disponibili possono subire modifiche, anche in diminuzione, purché non si renda così difficile, o addirittura impossibile, lo svolgimento delle funzioni attribuite (conseguenzialmente illegittima è dichiarata la

cessione da parte dell'IRSAP ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'Istituto stesso, nella parte in cui non subordina la cessione ai comuni competenti per territorio delle strade progettate, realizzate e gestite dall'IRSAP alla attribuzione ai comuni stessi delle risorse necessarie alla gestione e manutenzione delle infrastrutture trasferite).

**2023/0072** D'interesse processuale risulta, nell'ord. n. 72 del 2023, il richiamo alla costante giurisprudenza costituzionale che afferma a la necessità di restituire gli atti al giudice a quo per una rivalutazione della non manifesta infondatezza e/o della rilevanza delle questioni sollevate, quando le modifiche conseguenti a uno *ius superveniens* incidano profondamente sull'ordito logico che sta alla base delle censure prospettate, oppure intacchino il meccanismo contestato dal rimettente,

**2023/0071** La sent. n. 71 del 2023 ruota intorno alle doglianze formulate da parte regionale (Liguria), per l'asserito contrasto con la disciplina costituzionale degli strumenti di perequazione, dei vincoli di destinazione imposti dallo Stato in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio, alle maggiori risorse stanziare a valere sul Fondo di solidarietà comunale. Secondo la regione ricorrente, infatti, il regime dell'intero ammontare degli ulteriori finanziamenti introdotti dovrebbe essere rimodulato, destinandolo ad una ripartizione tra i comuni senza più vincolo di destinazione.

La Corte, tuttavia, partendo dalla premessa che siffatta rimodulazione non costituisce l'unica modalità con la quale sarebbe possibile rimediare al *vulnus* lamentato dalla Liguria, conclude al momento per l'inammissibilità delle questioni a causa dell'impossibilità di esercitare, da parte sua, una supplenza, dettando relazioni finanziarie alternative a quelle adottate dallo Stato pur in difformità dallo schema costituzionale precedentemente richiamato; ma richiamando il legislatore ad intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost.

**2023/0070** Nella sent. n. 70 del 2023, la Corte, dopo aver sottolineato che la fattispecie (ricorso della Regione Veneto avverso l'obbligo imposto dallo Stato di redazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario al fine di accedere alle quote aggiuntive di fondo sanitario nazionale), caratterizzandosi per la presenza di un intreccio inestricabile di competenze, sia esclusive che concorrenti, nessuna delle quali assume carattere prevalente, esigerebbe, affinché l'intervento legislativo statale sia legittimo, l'impiego della leale collaborazione, ne rinviene, appunto l'impiego nella corretta avvenuta acquisizione dell'intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche un'ulteriore doglianza regionale (l'omessa fissazione di termini perentori per l'adozione del decreto interministeriale recante la metodologia di calcolo per la determinazione dei fabbisogni di personale degli enti del servizio sanitario regionale) è ritenuta infondata in quanto la fissazione di un termine ordinario, anziché perentorio, non rappresenta, infatti, un impedimento per l'erogazione delle prestazioni essenziali da parte delle regioni ma, al contrario, la favorisce. Analogamente infondata è la censura formulata dal Veneto avverso la prevista valutazione e approvazione del Piano di fabbisogno triennale del personale sanitario regionale da parte sia del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, sia del Comitato paritetico permanente per la verifica dei LEA, poiché si tratta di meccanismi tesi a salvaguardare precipuamente gli equilibri della finanza pubblica e pertanto applicabili solo alle regioni sottoposte al Piano di rientro.

Di segno diverso è invece il dispositivo riguardante l'ulteriore impugnazione riguardante l'attribuzione della determinazione dell'ammontare del contributo per la rigenerazione urbana spettante a ciascun comune a un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. La Corte osserva, infatti, che dalla riconducibilità delle disposizioni impugnate alla materia «governo del territorio» di legislazione concorrente consegue che le norme dettate dallo Stato possano trovare legittimazione solo se stabiliscono principi fondamentali, secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., ovvero se dettate per effetto della «chiamata in sussidiarietà», purché vengano garantite idonee procedure collaborative: ciò che appunto non si attaglia alla normativa statale scrutinata che viene pertanto dichiarata illegittima. Del pari illegittima ma per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. è ritenuta la disposizione statale che circoscrive l'applicazione dei tirocini curriculari a soggetti con difficoltà di inclusione sociale, escludendo la possibilità per le regioni di introdurre, in sede di accordo, ogni diversa scelta formativa.

**2023/0069**

Con la sent. n. 69 del 2023, la Corte ribadisce, in primo luogo, che, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, già “concorrente”, è ora divenuta “residuale”, pur non potendosi affermare che l'insieme degli interessi corrispondenti sia rimesso al solo assetto normativo regionale, poiché le stesse competenze residuali non restano insensibili alle norme poste in essere dallo Stato nell'ambito delle proprie competenze legislative trasversali. In questo quadro, è ritenuta immune da vizi di costituzionalità la normativa regionale lombarda che permette alla polizia locale di operare oltre i limiti territoriali che il legislatore



statale ha determinato, prevedendo, allo scopo, patti di sicurezza urbana tra amministrazioni locali, per la cui stipula non è ritenuto incostituzionale nemmeno il ruolo propulsivo riconosciuto alla Regione (anche perché con tali patti in realtà si supera l'ambito della sola sicurezza urbana, intersecando profili di sicurezza integrata di sicura competenza anche regionale).

Infine, resta priva di censure anche la normativa grazie a cui la Regione intende, mediante una strumentazione tecnologica, garantire, nell'ambito della circolazione stradale, effettività delle misure necessarie a preservare la qualità dell'aria, non trattandosi, infatti, di un'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza dal momento che, come rammenta la Corte, la disciplina sulla revisione dei veicoli appartiene anche alla materia della tutela dell'ambiente (d'altro canto, le predette misure sono rimesse dal legislatore statale con gli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 155 del 2010, adottato in attuazione della direttiva 2008/50/CE, alla stessa Regione tenuta a determinarsi nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e previa intesa con i competenti organi statali).

**2023/0068**

Nella sent. n. 68 del 2023 è censurata la norma regionale (Toscana) che consentiva l'utilizzo per finalità edificatorie di volumetrie "trasferite" provenienti da una localizzazione diversa da quella in cui si svolge l'attività agrituristica, in contrasto con il principio fondamentale dell'art. 3 della legge n. 96 del 2006, che impone il requisito della preesistenza dell'edificio nel fondo. Peraltro, la disciplina regionale impugnata si pone in contrasto con il medesimo principio anche col consentire l'utilizzo delle volumetrie trasferite per interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e quindi per la realizzazione di strutture per definizione diverse e autonome rispetto a quelle originarie. Gli utilizzi di volumetrie trasferite, consentiti dalla disposizione impugnata, si risolvono, dunque, secondo la Corte, nell'estensione delle possibilità edificatorie per finalità agrituristiche e, quindi, in interventi di trasformazione del territorio agricolo che esorbitano dalle finalità di recupero del preesistente patrimonio immobiliare.

**2023/0067**

Sulla base di un'ampia ricostruzione storica e sistematica, la Corte, nella sent. n. 67 del 2023 ritiene ancora valida la ratio giustificativa della scelta del legislatore, per il processo del lavoro diversamente da quanto avviene nel processo ordinario di cognizione, di rimettere all'udienza di discussione la decisione del giudice sull'autorizzazione, o no, della chiamata in causa del terzo, richiesta tempestivamente dal convenuto nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ. invece che anticiparla con provvedimento reso dal giudice a seguito della costituzione in causa del convenuto prima dell'udienza. Secondo la Corte, infatti, tale scelta

rappresenta una peculiare declinazione del principio di ragionevole durata del processo, in coerenza con le finalità che connotano tale rito speciale.

**2023/0066** Nell'articolata decisione n. 66 del 2023, la Corte si confronta con l'istituto della libertà vigilata (per cinque anni in caso di condanna all'ergastolo) connessa con la liberazione condizionale; istituto di cui la Corte aveva già avuto occasione di chiarire le finalità: ossia una situazione in cui lo Stato attende la conferma della prognosi del già avvenuto ravvedimento, non senza però dover garantire i terzi, la collettività tutta, dai pericoli derivanti dall'anticipata liberazione del condannato. In tal senso, secondo la Corte, la libertà vigilata scaturente dall'ammissione alla liberazione condizionale risponde ad una logica ben diversa da quella dalle ordinarie misure di sicurezza, come disvelato particolarmente dalla connessione tra essa e la liberazione condizionale. Non risultano, pertanto, applicabili all'istituto nè lo statuto proprio delle misure di sicurezza, che comporterebbe l'attribuzione al giudice di una valutazione in concreto della sussistenza, in fase genetica, della pericolosità sociale del soggetto e, in costanza di esecuzione della misura, della permanenza di tale requisito; nè il principio di mobilità della pena, trattandosi, in sostanza, di espiare in forma diversa la pena originariamente inflitta doverosamente commisurata alle specificità della situazione concreta. La Corte rileva tuttavia come anche qui debba operare il disposto di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., attraverso le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla sottoposizione a libertà vigilata per il sostegno e controllo che essi possono e devono offrire alla prova in libertà del condannato. Del resto, il contenuto non tipizzato della liberazione condizionale permette al magistrato di sorveglianza di individualizzarne la portata e l'inevitabile afflittività e di adattarla alle esigenze del singolo caso.

**2023/0065** Nella sent. n. 65 del 2023, la Corte, dopo aver sottolineato l'essenzialità dell'autodifesa, autonoma e ulteriore rispetto alla difesa tecnica, soprattutto nell'ambito di quegli atti che richiedono la diretta partecipazione dell'imputato in maniera cosciente e attiva, esclude che ci possa riferire a tale scopo solo alla sfera psichica dell'imputato in quanto si determinerebbe così un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale tuttavia comprometta anch'essa le facoltà di coscienza, pensiero, percezione, espressione.

Ne consegue l'illegittimità sotto il profilo dell'art. 3 Cost., dall'art. 72-bis . comma 1, cod. proc. pen., che la Corte riconduce a validità, sostituendo nel relativo testo alla parola «mentale» la parola

«psicofisico» (e conseguenzialmente dell'art. 70, comma 1, cod. proc. pen., relativo agli accertamenti sulla capacità dell'imputato, nella parte in cui si riferisce all'infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; dell'art. 72, comma 1, cod. proc. pen., relativo alla revoca dell'ordinanza di sospensione, nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico», e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico».)

**2023/0064** Nella sent. n. 64 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato di avere più volte ritenuto ammissibili le questioni promosse in via principale avverso interi atti legislativi sempre che le leggi impugnate siano caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure, richiama altresì la sua giurisprudenza secondo cui per le leggi regionali il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera sia direttamente, sia in virtù delle plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale quali parametri interposti, procedendo quindi alla declaratoria di illegittimità costituzionale della legislazione siciliana ad essa sottoposta proprio perché adottata in violazione dell'obbligo costituzionale imposto ad ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte.

**2023/0063** Con la sent. n. 63 del 2023, la Corte ritiene non giustificata sul piano costituzionale (per violazione degli art. 3 e 24) Cost.) la disparità di rimedi e garanzie posti a disposizione del ricorrente, a seconda che egli agisca dinanzi al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana: disparità che si è venuta a determinare per effetto della sopravvivenza del potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l'avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato. Siffatta sopravvivenza è particolarmente indubbiata dall'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato con un ampliamento delle garanzie dei ricorrenti che non potrebbe essere limitato al solo livello statale.

**2023/0062** Con l'ordinanza n. 62 del 2023 è dichiarato in prima battuta ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino nonché del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale a motivo dell'acquisizione da parte di questi ultimi agli atti di un procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito e altri, e

dell'utilizzazione del contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore Esposito, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica

**2023/0061** Con la sent. n. 61 del 2023, è ribadita la stretta attinenza alla materia di competenza statale in materia di ordinamento civile della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e del d.lgs. n. 165 del 2001 come testo recante norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono, pertanto, limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive della Regione (Sicilia). La violazione censurata nella specie consiste nella carenza nella normativa regionale dei caratteri della necessità e dell'urgenza che soli potrebbero autorizzare la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale ex ARAS in base all'art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego.

**2023/0060** Nella sentenza n. 60 del 2023 è scrutinata la legislazione regionale (Sardegna) in materia di numero di mandati consecutivi alla carica di sindaco e di modalità di accesso alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel primo caso, l'esito d'invalidità della normativa poggia sulla violazione, in sede di esercizio della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in specie quello di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost.; nel secondo caso, anche del principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.

Come ricorda, peraltro, la Corte, il limite ai mandati consecutivi si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva: sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione, e come tutela del diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e dell'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo.

**2023/0059** Nella sentenza n. 60 del 2023 è scrutinata la legislazione regionale (Sardegna) in materia di numero di mandati consecutivi alla carica di sindaco e di modalità di accesso alla sezione regionale dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Nel primo caso, l'esito d'invalidità della normativa poggia sulla violazione, in sede di esercizio della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, dei principi

dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in specie quello di eguaglianza sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost.; nel secondo caso, anche del principio dell'accesso in condizione di eguaglianza agli uffici pubblici, di cui agli artt. 3 e 51 Cost.

Come ricorda, peraltro, la Corte, il limite ai mandati consecutivi si presenta quale punto di equilibrio tra il modello dell'elezione diretta dell'esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva: sistema che può produrre effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione, e come tutela del diritto di voto dei cittadini, che viene in questo modo garantito nella sua libertà, e dell'imparzialità dell'amministrazione, impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi nell'esercizio del potere di gestione degli enti locali, che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo.

**2023/0058** Nella sent. n. 58 del 2023, la legislazione provinciale di Trento del 2022 in materia di fonti di energia rinnovabili sottoposta a scrutinio risulta immune da censure a fronte in particolare della genericità e delle carenze ricostruttive dell'impugnativa statale. Qualche dettaglio di rilievo si coglie nella riaffermazione, da parte della Corte, di alcuni suoi orientamenti, quali: quello per cui nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione; e quello secondo cui l'impugnazione avverso una disposizione regionale assunta come lesiva di competenze legislative dello Stato deve essere adeguatamente motivata e, quando il vizio sia prospettato in relazione a norme interposte specificamente richiamate, è necessario che siano evidenziate la pertinenza e la coerenza di tale richiamo rispetto al parametro evocato.

**2023/0057** Con l'articolata sentenza n. 57 del 2023, la Corte affronta, per diversi aspetti, la problematica della coltivazione degli stupefacenti al cospetto delle competenze regionali (Sardegna). In un quadro di enunciazioni favorevoli ad interventi legislativi regionali se volti a mera attività di promozione, diverso esito ha lo scrutinio delle disposizioni regionali che destinerebbero al florovivaismo prodotti stupefacenti che risultano invece autonomamente indirizzati al commercio. In questo senso, la legislazione regionale, da un lato, fuoriesce dal perimetro entro il quale può svolgersi la competenza legislativa regionale primaria della Regione nella materia «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario»; e, dall'altro, perviene a violare i principi fondamentali posti dallo Stato a tutela della salute pubblica.

- 2023/0054** Nella sent. n. 54 del 2023, la Corte ritorna sulla nozione di diritto vivente, escludendo che lo possano integrare solo alcune pronunzie adottate in sede di merito, essendo, per contro, necessario un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità o comunque espresso dalla Cassazione a Sezioni unite.
- 2023/0053** Nella sent. n. 53 del 2023, la Corte, tra le diverse questioni proposte, ne accoglie solo due. La prima concerne la proroga prevista dalla legge regionale (Puglia) della possibilità di assumere lavoratori a tempo determinato in mancanza delle condizioni stabilite dal legislatore statale per il legittimo ricorso a questa tipologia contrattuale, ritenuta lesiva a lesiva dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la materia dell'ordinamento civile riservata in via esclusiva al legislatore statale ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. La seconda riguarda l'istituzione, da parte della Regione, per l'anno 2022, di uno specifico corso di formazione per il personale finalizzato al riconoscimento di una particolare qualifica professionale senza che tuttavia sia accompagnata dalla quantificazione delle nuove spese che ne possono derivare, né dall'indicazione del relativo stanziamento, in violazione, pertanto, dell'art. 81, terzo comma, Cost.
- 2023/0052** Nella sent. n. 52 del 2023, conclusa da un esito di inammissibilità, la Corte richiama la giurisprudenza lavoristica che attribuisce al contratto aziendale, in linea solo tendenziale, efficacia generale in ragione dell'esistenza di interessi collettivi della comunità di lavoro nell'azienda, i quali richiedono una disciplina unitaria; laddove tale efficacia trova, infatti, un limite nell'espresso dissenso di lavoratori o associazioni sindacali. Tuttavia, la Corte ricorda come, a colmare tale lacuna applicativa, soccorra, in via del tutto eccezionale e sempre che sussistano le condizioni indicate nell'art. 8 del decreto legge d.l. n. 138 del 2011, come convertito, una speciale fattispecie, già ritenuta ammissibile dalla Corte stessa, di contratto collettivo aziendale cd. di prossimità, che, ha appunto, efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati.
- 2023/0051** Nella sent. n. 51 del 2023, viene in rilievo il principio contabile dell'annualità del bilancio di cui all'art. 3 del d.lgs. 118/2011 con riferimento alla regioni, per cui va ritenuto illegittimo un riconoscimento di un debito fuori bilancio che non individui contestualmente nel stesso bilancio di previsione, che gestisce l'esercizio in cui la spesa è introdotta, le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti.
- 2023/0050** Nella sent. n. 50 del 2023, la Corte, rilevato, sul piano processuale, che la mancata corrispondenza, nella specie, tra i parametri costituzionali evocati nel ricorso e quelli indicati nella delibera con cui il Consiglio dei

ministri ha autorizzato la proposizione dell'impugnativa, non determina l'inammissibilità della censura (in quanto diversi passaggi della relazione ministeriale rendono evidente la volontà dell'organo politico di porre la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione dei suddetti parametri), statuisce, sul piano sostanziale, nel senso dell'illegittimità della norma regionale (Lombardia) impugnata in quanto tesa ad attenuare il vincolo in materia di discariche posto dalla legislazione statale, alla cui competenza (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema) va ricondotta la disciplina dei rifiuti.

**2023/0048**

Con la sent. n. 48 del 2023, viene identificato nella massima apertura delle comunità di energia rinnovabile (CER) un principio fondamentale della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» finalizzato a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la più ampia possibilità di partecipare a una CER in attuazione di quanto disposto dal legislatore europeo.

Nella stessa decisione, nel ricordare che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, prevedendo una copertura di nuove spese credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale ed in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri, la Corte precisa, altresì, che, se è vero che il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente a prescindere dall'esistenza di norme interposte, nondimeno sussistono plurime disposizioni che ne sono puntualmente attuative sicché anche dei principi così espressi la Corte deve tenere conto nel suo scrutinio.

**2023/0047**

Con la sent. n. 47 del 2023, la Corte, pur dichiarando l'inammissibilità della questione per la sussistenza di una pluralità di esiti ricostruttivi rientranti nella discrezionalità del legislatore, ricorda la centralità assunta dal contraddittorio endoprocedimentale quale espressione del «principio del “giusto procedimento, da ritenersi operativa anche in ambito tributario, dove il contraddittorio endoprocedimentale, da un lato, persegue lo scopo di “ottimizzare” l'azione di controllo fiscale, risultando così strumentale al buon andamento dell'amministrazione finanziaria; dall'altro, garantisce i diritti del contribuente, permettendogli di neutralizzare, sin dalla fase amministrativa, eventuali errori a lui pregiudizievoli. In questo senso, secondo la Corte, la mancata generalizzazione del contraddittorio preventivo con il contribuente, fin qui limitato a specifiche e ben tipizzate fattispecie, risulta ormai distonica rispetto all'evoluzione del sistema tributario, avvenuta sia a livello normativo che giurisprudenziale.

**2023**

**/00**

**42**

Nella sent. n. 42 del 2023, la Corte, nel confrontarsi con l'istituto del silenzio-rigetto sulla domanda del titolo edilizio in sanatoria, ne evidenzia la ratio sotto diversi profili tutti legittimi, quali la difesa del

corretto assetto del territorio dagli abusi edilizi, la plausibilità dell'inversione dell'onere della prova circa la sanabilità dei manufatti a carico di chi si è sottratto al previo controllo di conformità alla pianificazione urbanistica, la necessità che la sospensione del procedimento penale correlato all'illecito edilizio incontri un contenimento temporale, e l'opportunità offerta al privato di una sollecita tutela giurisdizionale mediante impugnazione dello stesso silenzio-rigetto.

**2023/0041** Con la sent. n. 41 del 2023, la Corte, ribadito che la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimenti conclusivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferiscono a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, afferma che va, invece, ascritta alla competenza statale in materia di ordinamento civile la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche quand'anche riguardino i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, dal momento che tali incentivi costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici.

**2023/0040** La Corte, nella sent. n. 40 del 2022, ricorda che previsioni sanzionatorie rigide non sono in linea con il volto costituzionale non solo del sistema penale, ma anche di quello amministrativo: da qui l'esigenza di verificare che la sanzione amministrativa non sia, pure essa, manifestamente sproporzionata anche in relazione alle condotte meno gravi. Evidenziato, poi, come un suo intervento sarebbe possibile solo a condizione che il trattamento sanzionatorio possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo, la Corte perviene ad individuare, nella specie, tali punti nell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 20 del 2018, che punisce con sanzione graduabile le violazioni degli organismi di controllo sui prodotti BIO, sulla base di una tecnica casistica e con la ripartizione delle condotte illecite sul piano sanzionatorio in ragione della loro decrescente gravità. Ne consegue la dichiarazione d'illegittimità della norma impugnata nella parte in cui prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fissa anziché nell'ambito di una forbice edittale reperita dalla stessa Corte.

**2023/0035** La sent. n. 35 del 2023, dopo aver affermato, tra le altre premesse, che la mancata previsione del diritto all'indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., in quanto le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l'onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare



il costo del beneficio anche collettivo, e che resta comunque rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione del contenuto e delle modalità di realizzazione dell'indennizzo erogato purché non affetta da palese arbitrarietà o irrazionalità, conclude per l'illegittimità della norma che fa decorrere il termine per la domanda dell'indennizzo dal momento della conoscenza del danno e non da quello della conoscenza dell'indennizzabilità del danno.

**2023/0033**

Nella sent. n. 33 del 2023, la Corte, dopo aver ricordato

- che non inficia la corretta instaurazione del giudizio di legittimità la contestuale adozione di una sentenza parziale (non definitiva) e dell'ordinanza di rimessione della questione, sempre che rimanga ancora da decidere, nel giudizio principale, una parte dell'originario oggetto della domanda o del thema decidendum e che il giudice rimettente non abbia, in realtà, deciso interamente la controversia, e  
- come, in punto di merito, compete al legislatore, nel preminente rispetto dei diritti fondamentali, la razionalizzazione dei sistemi previdenziali,

dichiara che le posizioni del personale a ordinamento civile e quello a ordinamento militare non sono comparabili quanto al criterio di calcolo della base pensionabile nel sistema "misto" della riforma del 1995 e che la differenziazione denunciata nell'ordinanza di sollevazione, poiché riconducibile al generale diverso regime pensionistico del personale civile e di quello militare, non lede il principio di eguaglianza.

**2023/0029**

Nella sent. n. 29 del 2023, la Corte, pur pervenendo per plurime ragioni alla dichiarazione d'inammissibilità della questione, non si esime dal ricordare che le province sono chiamate a «rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. [Pertanto,] la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente». Sicché la dotazione finanziaria estremamente ridotta e l'incertezza sulla definitiva entità delle risorse disponibili non consentono una proficua utilizzazione delle stesse in quanto «[s]olo in presenza di un ragionevole progetto di impiego è possibile realizzare una corretta ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei servizi con esse finanziati».

**2023/0028**

Nell'ord. n. 28 del 2023, ci si sofferma sulla portata del principio di terzietà e imparzialità del giudice, sancito sia dall'art. 111, secondo comma, Cost., sia dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU. Tale principio, secondo la Corte, se è vero che esclude che possa giudicare di una controversia un giudice che abbia un interesse proprio nella causa,

ovvero che abbia già precedentemente svolto funzioni decisorie nella stessa causa, non è invece mai stato evocato sul piano giurisprudenziale in relazione a supposti vincoli derivanti dalle decisioni di altri giudici intervenuti nella medesima causa; nè si è mai ritenuto che il principio dell'indipendenza "interna" del giudice osti a che la sua potestas iudicandi sia delimitata, in conformità alla legge processuale vigente, da provvedimenti di altri giudici, ovvero da atti di altri soggetti; o che vi sia violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost. nel caso in cui il giudice sia vincolato alla decisione di altro giudice, come accade al giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ovvero al giudice contabile rispetto alla questione di massima decisa dalle sezioni riunite della Corte dei conti. Più in generale, a tenore dell'ord. in parola, si deve escludere che possa prodursi un vulnus all'art. 101, secondo comma, Cost. in presenza di vincoli alla potestas iudicandi del singolo giudice stabiliti dalla legge processuale, che è anch'essa parte integrante di quella "legge" a cui il giudice è soggetto in forza della previsione costituzionale.

**2023/0027**

Con la sent. n. 27 del 2023, analogamente al precedente costituito dalla sent. n. 77 del 2022, viene dichiarata l'illegittimità dell'ulteriore rinvio da parte regionale del meccanismo sospensivo delle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per violazione dei principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., a loro volta, anche attuativi di direttive emanate dall'Unione europea. Analogamente, è censurata la norma regionale che demanda ai Comuni l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, che resta, invece compito di esclusiva competenza regionale (trattandosi di conciliare «le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing)»

**2023/0026**

Nella sent. n. 26 del 2023, la Corte, nel rimarcare l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, peraltro nemmeno in esito ad una procedura di garanzia per gli interessati, dell'interruzione automatica del rapporto di lavoro del direttore sanitario o di quello amministrativo nell'ipotesi di cessazione, per revoca, decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del direttore generale, ammonisce come il potere sostitutivo, «in situazioni estreme come quella in oggetto, non può essere certo attuato attraverso il mero avvicendamento del vertice, senza considerare l'inefficienza dell'intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato».

- 2023/0025** A tenore della sent. n. 25 del 2023, la normativa impugnata (art. 206-bis, comma 1, ord. militare), che assoggetta il personale militare all'obbligo di vaccinazione, sia pure nel quadro di precisi orientamenti operativi, va considerata costituzionalmente illegittima in quanto si sottrae al compito essenziale di fornire la determinatezza - richiesta dall'art. 32 Cost. - all'obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare stesso.
- 2023/0020** Importante monito nella sent. n. 20 del 2023 quanto all'anomalia di un commissariamento della sanità regionale molisana che si protrae da oltre tredici anni, senza che gli obiettivi per cui è stato predisposto siano stati raggiunti, con tutte le ripercussioni che esso determina sulla forma di governo regionale, sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e sull'equilibrio finanziario della sanità, e ribadimento che il lungo protrarsi del commissariamento costituisce un sintomo negativo dell'andamento di questo processo, cosicché si accentua l'esigenza di soluzioni strutturali univoche ed efficaci e del rigoroso rispetto delle regole a tale scopo concepite
- 2023/0019** Nella sent. n. 19 del 2023, si ha la ulteriore conferma che consentire, a mezzo di reiterate proroghe, interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito finisce per danneggiare il territorio regionale in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 Cost.; laddove la lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in un lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all'approvazione del piano paesaggistico regional
- 2023/0018** Secondo la sent. n. 18 del 2023, il legislatore non potrebbe, senza violare il principio di eguaglianza e il diritto alla tutela giurisdizionale, introdurre un termine di decadenza per il compimento di un atto processuale già in parte, o finanche interamente, decorso al momento dell'entrata in vigore della disposizione che lo prevede. Operazione compiuta nella specie mediante una sola sedicente legge di interpretazione autentica, dal momento che una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. Rileva, quindi, a tal fine, che la disposizione interpretativa rientri nell'ambito delle possibili varianti di senso del testo originario, ossia che venga reso vincolante un significato che, secondo gli ordinari canoni dell'interpretazione della legge, sarebbe stato riconducibile alla disposizione precedente.

**2023/0017** Nella sent. n. 17 del 2023, è censurata la normativa che – ultimo di una serie di reiterati interventi di proroga della medesima disciplina eccezionale e transitoria disposti per oltre dieci anni e progressivamente estesi a edifici di recente realizzazione – ne dispone l’ennesima proroga poiché rendendo sostanzialmente stabile una disciplina nata come transitoria, essa favorisce la generalizzata fattibilità di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, mettendo così a repentaglio «l’interesse all’ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica», per cui, nella specie, risultano superati i limiti di tollerabilità della previsione di interventi difformi dalla pianificazione territoriale e di conseguenza violato l’indicato principio fondamentale della materia del governo del territorio.

Per altro verso, la Corte ribadisce come un prolungato e più volte ripetuto succedersi di proroghe esponga a rischio il buon andamento dell’azione amministrativa nella corretta gestione del territorio e nella sua tutela, consegnandole a una dimensione perennemente instabile e precaria

**2023/0013** Sul piano processuale, l’ord. n. 13 del 2023 rammenta che, in base all’art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stessa, l’improcedibilità del giudizio a quo non produce effetti sullo svolgimento del giudizio di legittimità costituzionale; e che non ha rilievo che le questioni siano state promosse con sentenze non definitive anziché con ordinanze, avendo comunque il giudice a quo disposto la sospensione dei procedimenti principali e la trasmissione dei fascicoli alla cancelleria della Corte, sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza.

**2023/0011** Nella sent. n. 11 del 2023, la Corte costituzionale afferma, tra l’altro, che "All’interno di un determinato contesto territoriale, infatti, il raggiungimento dell’auspicabile obiettivo di produrre energia dai rifiuti urbani non riciclabili non dipende solo dalla decisione di investimento di un determinato imprenditore, ma anche, secondo le normative vigenti, da determinazioni delle autorità pubbliche, quanto, ad esempio, alla pianificazione, alle autorizzazioni ambientali, alla programmazione. Né può essere trascurato il rilievo di un coinvolgimento della popolazione interessata. Tanto più l’incentivo statale si rifletterà anche sulla comunità territoriale di riferimento, tanto maggiore sarà quindi la possibilità che possa effettivamente raggiungere il proprio obiettivo, ovvero quello di indurre soluzioni ambientalmente virtuose"

**2023/0008** Nella sent. n. 8 del 2023, la Corte rigetta la questione proposta nei confronti dell’art. 2033 cod. civ. (*Indebito oggettivo*) in riferimento al parametro interposto costituito dall’art. 1 Prot. addiz. CEDU, che, come

interpretato dalla Corte Edu (sentenze Casarin, Romeva, Cakarević e Moskal ed altre ancora), offrirebbe, a differenza del predetto articolo, rimedi avverso interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva.

La Corte ricava, infatti, la possibilità di enucleare corrispondenti rimedi a livello nazionale particolarmente nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, che, a mente dell'art. 1175 cod. civ., condiziona l'esecuzione dell'obbligazione restitutoria, laddove la stessa buona fede oggettiva dà fondamento, tramite l'art. 1337 cod. civ., alla stessa possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela, sia quale interesse che, ex fide bona, in base al citato art. 1175 cod. civ., condiziona, appunto, l'attuazione del rapporto obbligatorio, sia quale situazione soggettiva potenzialmente meritevole di protezione risarcitoria attraverso la disciplina dell'illecito precontrattuale.

**2023/0006**

La sent. n. 6 del 2023 della Corte costituzionale affronta numerose questioni di costituzionalità proposte da parte regionale avverso le norme di riforma della pianificazione portuale introdotte (con riguardo a denominazione, contenuto e procedimento di approvazione del piano: DPSS) dalla legge n. 156 del 2021 di conversione del d.l. n. 121 del 2021.

Assai schematicamente e rinviando alla necessaria lettura della decisione per i dettagli e gli snodi argomentativi, si segnala:

- il richiamo di un'ormai stabilita giurisprudenza sul tema della disomogeneità delle norme di conversione rispetto al decreto-legge;
- l'esclusione della natura di legge di sistema ad una legge che rechi interventi settoriali riguardanti solo taluni profili della legge quadro concernente la materia in questione;
- l'ennesima conferma della sussistenza della competenza della Corte a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche in ordine al rispetto delle previsioni dei regolamenti parlamentari;
- il ribadimento che il principio di leale collaborazione non si impone, di norma, al procedimento legislativo, salvo per il caso di legislazione delegata ove ricorra uno stretto intreccio fra materie e competenze;
- che le norme dettate dallo Stato in materia di legislazione concorrente possono trovare legittimazione se ne stabiliscono i principi fondamentali (valutato con riguardo al contenuto e alla funzione nel sistema), secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 3, Cost., o se dettate per effetto della cd. «chiamata in sussidiarietà» (fermo restando che la disciplina statale sia logicamente pertinente, risulti limitata a quanto strettamente

indispensabile e preveda adeguati meccanismi di cooperazione con i livelli di governo coinvolti per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali);

- che gli strumenti di collaborazione tra Stato e Regione, pur quando necessari, non sono univoci, ma si diversificano «in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte», nonché alle competenze incise (ad es., è stato ritenuto adeguato il parere obbligatorio, anche non vincolante, per atti generali o regolatori di carattere "tecnico" e per provvedimenti puntuali incidenti su interessi specifici e richiesta, invece, l'intesa, ora nella forma debole, ora in quella forte, in relazione ad atti di programmazione o di ripartizione delle risorse o ad atti incidenti su rilevanti interessi regionali.

Tra le quattro questioni accolte, si segnala, anche per il suo rilievo processuale, un dispositivo "sostitutivo" inteso a tutelare il ruolo della Regione e dei Comuni nella fase di approvazione del DPSS.

**2023/0005**

Con un'articolata sentenza (n. 5 del 2023), la Corte respinge le questioni proposte e, nel contempo, riscrive parzialmente e singolarmente la normativa impugnata.

In primo luogo, infatti, muovendo dal presupposto che, alla confisca di armi non denunciate, anche se vi sia stata oblazione, vada riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva, anziché punitiva, la Corte ritiene il provvedimento ablativo immune da censure, poiché, così statuendo, il legislatore italiano ha adempiuto al preciso obbligo europeo di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio.

In secondo luogo, è parimenti dichiarata infondata la censura della confisca a fronte della tutela del diritto di proprietà in quanto il provvedimento ablativo non può (in astratto) essere ritenuto manifestamente inidoneo, non necessario e non proporzionato in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita. Laddove, tuttavia, la valutazione della proporzionalità e della ragionevolezza del provvedimento va accertata nel quadro di un'adeguata tutela giurisdizionale, così che l'imputato, pur accedendo all'oblazione con effetto estintivo del reato, conserva il diritto di sostenere di non aver commesso il fatto al diverso fine di evitare l'applicazione di una misura che, come la confisca, pesantemente incide sul suo diritto di proprietà, e che, seppur inquadrabile in una logica preventiva anziché punitiva ha per presupposto il medesimo fatto di reato.

**2023/0003**

Nella sent. n. 3 del 2003, la Corte costituzionale, nella irragionevolezza di un trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale, consistente nell'impossibilità di accedere ai benefici penitenziari in stato di libertà, e quindi più severo rispetto ad una fattispecie affine più grave, individua

un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.

**2023/0002**

Nella sent. n. 2 del 2023, la Corte rammenta come la Costituzione tuteli la libertà (e la segretezza) della corrispondenza, estendendone le garanzie anche alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. Sottolinea, inoltre, che eventuali limitazioni relative all'uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale, purché la relativa disciplina non abbia evidenti ricadute restrittive sulla libertà in questione. In questo quadro, il divieto, non disposto con atto motivato dell'autorità giudiziaria, di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – si traduce in un limite alla libertà di comunicare, «spazio vitale che circonda la persona». Laddove, peraltro, anche l'intervento dell'autorità giudiziaria, in presenza di misure di prevenzione che comportino restrizioni rispetto a diritti fondamentali assistiti da riserva di giurisdizione va associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa.

**2022/0270**

Con la sent. n. 270 del 2022, la Corte, nel rigettare la questione, ricorda che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili, come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.

**2022/0269**

Nella questione affrontata con la sent. n. 269 del 2022, ritorna la costante giurisprudenza costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza, rispetto a cui il controllo della Corte è limitato alla non implausibilità delle motivazioni sui «presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere». La Corte ricorda pertanto che il giudice rimettente è chiamato a valutare, sia pure in via delibativa e prognostica, allo stato degli atti e dell'iter decisionale, la questione di legittimità costituzionale con riguardo ai requisiti di attualità e rilevanza che sono, del pari, oggetto del controllo in sede di giudizio di legittimità costituzionale, pur destinato a fermarsi alla non implausibilità delle motivazioni addotte dal rimettente.

**2022/0268**

Nella sent. n. 268 del 2022, la Corte costituzionale, dopo aver rilevato, tra i vari profili, in punto di rito, che, con riferimento alle leggi di

bilancio e di approvazione del rendiconto, l'impugnativa dell'intero corpo normativo è ammissibile in considerazione sia dell'inscindibile connessione genetica esistente con la norma impugnata, sia dell'indefettibile principio di continuità tra le risultanze dei bilanci che si succedono nel tempo, in punto di merito sottolinea come, dai principi contabili in vigore (competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici), consegua che, in caso di approvazione tardiva del bilancio da parte della Regione, il disavanzo di amministrazione non ripianato in corso di esercizio, nonché l'eventuale ulteriore disavanzo emerso, debbano essere ripianati applicandoli per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Pertanto, quando l'ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell'esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di considerarlo un "nuovo" disavanzo, cui applicare il ripiano triennale.

**2022/0267** Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

**2022/0266** Nella sent. n. 266 del 2022, è rammentata la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all'an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra sia il limite della manifesta irragionevolezza, sia quello derivante dal principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito.

**2022/0263** Con l'articolata sent. n. 263 del 2022, tra i vari profili, la Corte costituzionale

- a) ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la modulazione degli effetti temporali di una sentenza che decide su un rinvio pregiudiziale può essere disposta esclusivamente dalla medesima Corte e solo nell'ambito della stessa pronuncia e come spetti sempre ancora alla Corte di giustizia, alla luce dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce, restando escluso che una simile modulazione temporale possa effettuata dai singoli Stati membri;
- b) rileva del sindacato di costituzionalità di norme sub primarie in base alla tecnica del cd. completamento prescrittivo della norma primaria,



ossia quando quest'ultima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria; c) sottolinea la propria competenza, come garante dei vincoli derivati dagli 11 e 117, comma 1, a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma interna che contrasti con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia mediante una sentenza dotata di efficacia retroattiva in sede di rinvio pregiudiziale.

**2022/0261** Ammesso, con l'ordinanza n. 261 del 2022 della Corte costituzionale, il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica a seguito dell'acquisizione di plurime comunicazioni del senatore Matteo Renzi, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso senatore e altri, in assenza di una previa autorizzazione da parte del Senato medesimo

**2022/0259** Nella sent. n. 259 del 2022, la Corte, nel ribadire che, anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, sottolinea come la ratio dell'intervento sia radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, così come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. Nel merito, ricorda che la sua giurisprudenza depone nel senso di ricondurre le gare indette per l'assegnazione delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche alla tutela della concorrenza e non alla materia «produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell'energia».

**2022/0258** Nella sent. n. 258 del 2022, la Corte, accertato che la disciplina che regola, per il TFS, i tempi entro i quali l'ente previdenziale può procedere alla rettifica dell'originario assegno di liquidazione, pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o per altre figure affini di indennità, non è tale da intaccare la funzione fondamentale dell'istituto, rinvia al legislatore la sua eventuale eliminazione nel senso di favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato.

**2022/0256** Nella sent. n. 256 del 2022, la Corte ricorda che, per sua costante giurisprudenza, la tutela apprestata al diritto alla salute dall'art. 32 Cost. non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale «ambito inviolabile della dignità umana. Ricorda, inoltre, che le regioni possono prevedere livelli ulteriori di tutela purché non assoggettate a piano di rientro, e come, in tal caso, sia ipotizzabile, nel contesto di un'ordinanza costituzionalmente orientata,

far luogo ad un ampliamento delle prestazioni sanitarie erogabili gratuitamente

**2022/0255** Nella sent. n. 255 del 2022, la Corte ribadisce l'orientamento secondo cui la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati – compresi anche i dipendenti delle regioni – è attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, è confermato che, con riguardo al lavoro pubblico e alla sua contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale, anche quando, come nel caso di specie, lo statuto speciale (Sardegna) attribuisca alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale (limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica).

**2022/0254** Con la sent. n. 254 del 2022, la Corte costituzionale censura la norma regionale (Lombardia) che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, laddove la legislazione statale parametrica non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria, integrando uno standard minimo di protezione nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema).

**2022/0253** Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, mentre gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (secondo quanto, tra l'altro, ribadito, dalla sent. n. 267 del 2022)

**2022/0251** Facendo seguito ad una densa giurisprudenza, la Corte, nella sent. n. 251 del 2022, considera come l'abbassamento di tutela paesaggistica derivante dalla possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali prevista dalla legge regionale senza considerare gli effetti sul paesaggio violi l'art. 9 Cost.; non potendosi, d'altro canto, ritenere sufficiente la possibilità di una sua interpretazione conforme ai vincoli paesaggistici, particolarmente, quando ritardi regionali, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione ai principi di copianificazione e leale collaborazione, nell'elaborazione, unitamente allo Stato, di un

piano paesaggistico, esigano di essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio.

**2022/0249** Nella sent. n. 249 del 2022, la Corte ricorda come costituiscano motivi d'inaffidabilità della questione di legittimità costituzionale sia la carente descrizione della fattispecie (per difetto di motivazione sulla rilevanza), sia l'irrisolta individuazione del parametro costituzionale (per manifesta infondatezza della questione).

**2022/0237** La sent. n. 237 del 2022, nel ricordare che, nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, «nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire», sottolinea tuttavia come siffatta riserva assuma carattere indefettibile soltanto in materia di procedimento legislativo. Sicché un'eventuale opzione per la fonte legislativa – del resto espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. – con riguardo anche alla disciplina degli emolumenti dovuti al termine dell'incarico elettivo, garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare.

**2021/0225** La Corte ribadisce la sua giurisprudenza in tema di intervento di terzi